

Allegato 1 A

Per l'indagine conoscitiva del 05.01.2011

Ordinanza sull'uso della strada (OUStr)

del xx.yy.zzzz

Per ragioni di ordine pratico, i numeri di alcuni articoli dell'avamprogetto contengono ancora le lettere «a» e «b». La numerazione sarà adeguata a posteriori.

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2, 5, 32 capoverso 2, 52 capoverso 1, 55 capoverso 6^{bis}, 57, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale (LCStr);

visti gli articoli 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge federale del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente,

ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza:

- a. contiene le disposizioni a complemento e attuazione della LCStr che gli utenti della strada sono tenuti a rispettare nel traffico;
- b. definisce i segnali e le demarcazioni; e
- c. disciplina le corse speciali, non soggette alle norme generali della circolazione.

Art. 2 Definizioni

¹ Le strade sono le aree di circolazione utilizzate dai veicoli o dai pedoni.

² Sono pubbliche le strade di proprietà privata o pubblica che possono essere utilizzate, in modo limitato o illimitato, da una cerchia indeterminata di persone.

³ La carreggiata è la parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli.

⁴ Le corsie sono parti demarcate della carreggiata sufficientemente larghe per permettere la circolazione di una colonna di veicoli.

⁵ La corsia ciclabile è la parte di una corsia o della metà di una carreggiata demarcata con linee gialle e destinata ai ciclisti.

⁶ Il marciapiede è la parte della strada riservata ai pedoni, adiacente alla carreggiata, ma da questa strutturalmente separata.

¹ RS 741.01

² RS 814.01

⁷ Gli attraversamenti di marciapiedi sono le aree in cui la carreggiata solca diagonalmente un marciapiede delimitato verticalmente da entrambi i lati.

⁸ Le intersezioni sono incroci, biforcazioni o sbocchi di carreggiate. I punti in cui le ciclo piste, le strade rurali, le uscite da autorimesse, parcheggi, fabbriche, cortili e simili incontrano la carreggiata non sono intersezioni.

⁹ La regolazione del traffico è l'ordine di arresto e di movimento del traffico per mezzo di segnali luminosi, impartito dalla polizia o da altre persone autorizzate.

¹⁰ Il termine «all'interno della località» designa la zona compresa tra i segnali che indicano l'inizio e la fine di una località.

¹¹ Le autostrade e le semiautostrade sono le strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore e contrassegnate dai segnali «autostrada» (D.03) e «semiautostrada» (D.04). Le autostrade hanno carreggiate strutturalmente separate per ogni senso di marcia.

¹² Le strade principali sono le strade contrassegnate dal segnale «Strada principale» (D.06) sulle quali i veicoli hanno la precedenza alle intersezioni.

¹³ Le strade secondarie sono le strade il cui inizio non è contrassegnato in modo particolare e sulle quali sono applicabili le norme generali della circolazione.

¹⁴ I mezzi simili a veicoli sono mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente, come pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o velocipedi per bambini. I velocipedi e le sedie a rotelle non sono considerati mezzi simili a veicoli.

¹⁵ Sono considerati carico tutti gli oggetti trasportati che non fanno parte del veicolo e tutti gli animali trasportati.

¹⁶ Le definizioni della OETV³ si applicano anche alla presente ordinanza.

Art. 3 Rimandi

¹ Nelle rubriche dei singoli articoli sono contenuti i rimandi agli articoli della LCStr con i quali sussiste un nesso materiale.

² I segnali e le demarcazioni sono illustrati nell'allegato 1. I numeri nelle parentesi che seguono le designazioni di un segnale o di una demarcazione si riferiscono a queste illustrazioni.

³ Le versioni vincolanti delle normative internazionali applicabili sono riportate nell'allegato 2 dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁴ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

³ RS 741.41

⁴ RS 741.41

Titolo secondo: Norme generali della circolazione

Capitolo 1: Norme per gli utenti della strada

Art. 4 Obbligo di attenzione e di riguardo

(art. 26 LCStr)

¹ Gli utenti della strada devono prestare attenzione al traffico e, se le condizioni concrete lo richiedono, intensificarla in modo adeguato alla situazione. È necessario tenere conto delle particolarità dei veicoli e del carico trasportato, nonché delle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità.

² È obbligatorio avere particolare riguardo:

- a. nei confronti degli utenti della strada più deboli o vulnerabili;
- b. durante l'utilizzo di aree destinate in primo luogo ad altri utenti della strada.

³ I conducenti di veicoli devono avere particolare riguardo:

- a. nelle zone abitate;
- b. durante le manovre.

⁴ In caso di visuale limitata, le manovre devono essere eseguite con l'aiuto di un'altra persona.

Art. 5 Precedenza dei veicoli ferroviari

¹ I veicoli ferroviari hanno la precedenza.

² Se transita su una strada sulla quale al traffico veicolare è stata tolta la precedenza mediante segnali luminosi oppure i segnali «Stop» (C.01) o «Dare precedenza» (C.02), il veicolo ferroviario deve lasciare passare i veicoli che si trovano sulla strada con diritto di precedenza.

Art. 6 Passaggi a livello

¹ In presenza di passaggi a livello protetti da barriere o muniti di segnali luminosi hanno la precedenza gli utenti della strada, eccetto se:

- a. è accesa la luce rossa lampeggiante o girevole;
- b. è accesa la luce gialla lampeggiante; oppure
- c. la barriera è chiusa.

² I segnali luminosi collocati presso i passaggi a livello e rivolti ai conducenti di veicoli devono essere rispettati anche dai pedoni se non vi sono luci con il simbolo di un pedone. I segnali acustici significano «Fermata» per tutti gli utenti della strada.

³ I passaggi a livello devono essere attraversati senza indugiare.

Art. 7 Precedenza dei veicoli con luce blu e avvisatore a suoni alternati

(art. 27 cpv. 2 LCStr)

¹ Se è necessario per dare la precedenza e lasciare libera la carreggiata per i veicoli che sopraggiungono annunciandosi con luce blu e avvisatore a suoni alternati, gli altri veicoli devono spostarsi sul marciapiede.

² Il diritto di precedenza di questi veicoli vige anche in presenza di segnali che danno indicazioni contrarie e deve essere rispettato altresì dalle tranvie e ferrovie su strada.

Capitolo 2: Norme per i pedoni**Art. 8** Uso della carreggiata in generale

(art. 49 cpv. 1 LCStr)

¹ Sulla carreggiata i pedoni devono circolare a destra, e non a sinistra, quando hanno la possibilità di spostarsi solamente su quel lato. Devono procedere in fila indiana eccetto che sulle strade secondarie con poco traffico.

² I pedoni non possono sostare inutilmente sulla carreggiata.

³ Per attività, segnatamente giochi, praticate su un'area delimitata, può essere utilizzata l'area di circolazione destinata ai pedoni e, su strade secondarie con poco traffico, tutta la superficie della carreggiata, nella misura in cui non sono inutilmente ostacolati o messi in pericolo gli altri utenti della strada.

Art. 9 Attraversamento della carreggiata

(art. 49 cpv. 2 LCStr)

¹ Quando attraversano la carreggiata, i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli.

² Essi devono accedere alla carreggiata con prudenza, soprattutto davanti e dietro a un veicolo fermo. Devono attraversare la strada senza indugiare inutilmente. Devono usare i passaggi pedonali, i cavalcavia o i sottopassaggi se questi si trovano a meno di 50 m.

³ Sui passaggi pedonali senza regolazione del traffico i pedoni hanno la precedenza, salvo rispetto alle tranvie e alle ferrovie su strada. Tuttavia non possono avvalersi del diritto di precedenza se il veicolo è già così vicino da non potersi più fermare per tempo.

⁴ Se il passaggio pedonale senza regolazione del traffico è suddiviso da un'isola pedonale, ciascuna parte è considerata un passaggio pedonale indipendente.

Art. 10 Veicoli condotti a mano, lavori sulla carreggiata

¹ I pedoni possono condurre a mano veicoli larghi 1 m al massimo.

² Le persone che lavorano sulla carreggiata o sulla superficie della stessa devono, se necessario, collocare segnali; in caso di lavori di pianificazione, costruzione o manu-

tenzione esse devono indossare abiti fluorescenti e retroriflettenti conformi alla norma svizzera SN 640 710c⁵.

Art. 11 Sedie a rotelle

¹ Le sedie a rotelle possono essere utilizzate sulle:

- a. aree di circolazione destinate ai pedoni;
- b. aree di circolazione destinate ai veicoli.

² Sulle aree di cui al capoverso 1 lettera a vigono per analogia le disposizioni applicabili ai pedoni. La velocità e il modo di procedere vanno adeguati alle circostanze.

³ Sulle aree di cui al capoverso 1 lettera b vigono per analogia le disposizioni concernenti l'uso della strada e delle luci applicabili ai velocipedi.

Art. 12 Mezzi simili a veicoli

¹ I mezzi simili a veicoli possono essere impiegati come mezzi di circolazione:

- a. sulle aree di circolazione destinate ai pedoni;
- b. su:
 - 1. ciclopiste,
 - 2. carreggiate di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e zone d'incontro,
 - 3. carreggiate di strade secondarie, se lungo la carreggiata mancano il marciapiede, il sentiero pedonale o la ciclopista e il volume di traffico nel momento dell'utenza è esiguo.

² Sulle aree di cui al capoverso 1 lettera a vigono per analogia le disposizioni applicabili ai pedoni, sempre che non vi siano disposizioni particolari o segnali e demarcazioni per i mezzi simili a veicoli. Gli utenti di questi mezzi devono avere riguardo per gli altri pedoni e dare loro la precedenza. Nell'attraversare la carreggiata possono circolare soltanto a passo d'uomo.

³ Sulle aree di cui al capoverso 1 lettera b vigono per analogia le disposizioni concernenti l'uso della strada e delle luci applicabili ai velocipedi, sempre che non vi siano disposizioni particolari o segnali e demarcazioni per i mezzi simili a veicoli.

⁴ Sulle aree di cui al capoverso 1 lettera b i fanciulli di età inferiore ai sette anni possono impiegare i mezzi simili a veicoli come mezzo di circolazione soltanto se accompagnati da una persona adulta.

⁵ Il modo di circolare deve sempre essere adeguato alle circostanze.

⁵ Le norme possono essere richieste presso l'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS), Sihlquai 255, 8005 Zurigo.

Art. 13 Sci e di slitte

L'impiego di sci e di slitte come mezzi di circolazione è permesso dove e nella misura in cui è di uso locale.

Capitolo 3: Condizioni per l'uso dei veicoli**Sezione 1: Conducenti e passeggeri****Art. 16** Passeggeri in generale

¹ Il numero di persone trasportate in e su veicoli a motore e sui rispettivi rimorchi non può superare quello dei posti autorizzati. Durante la corsa i posti autorizzati devono essere utilizzati conformemente al loro scopo. Negli autobus è permesso lasciare per breve tempo il posto a sedere.

² È vietato trasportare persone in compartimenti di autoveicoli che non si possono aprire dall'interno; sono eccettuati i trasporti di polizia.

³ È vietato sporgersi da veicoli in moto.

⁴ È vietato sporgere o gettare oggetti da un veicolo, salvo nei cortei su strade chiuse al traffico.

Art. 17 Passeggeri su veicoli adibiti al trasporto di cose e su veicoli agricoli

¹ Sui posti in piedi autorizzati dei veicoli adibiti al trasporto di cose può essere trasportato solamente il personale necessario per caricare, scaricare e sorvegliare il carico.

² Sui veicoli seguenti i fanciulli di età inferiore ai sette anni devono essere sorvegliati da una persona di età superiore ai 14 anni oppure viaggiare in un seggiolino per fanciulli sicuro:

- a. i veicoli a motore agricoli e i rispettivi rimorchi;
- b. i trattori industriali con una velocità massima di 40 km/h, i carri con motore e i carri di lavoro come anche i rispettivi rimorchi, nella misura in cui sono utilizzati per trasporti agricoli.

³ Sui veicoli di cui al capoverso 2 possono essere trasportate per brevi tratti persone di cui all'articolo 37 capoverso 1 lettera a anche sul ponte di carico e sul carico, se è garantita un'adeguata protezione e i posti autorizzati non sono sufficienti.

⁴ Per le corse del servizio antincendio, della protezione civile e della polizia, per esercizi fuori servizio di organizzazioni militari e per cortei e simili l'autorità cantonale può inoltre rilasciare un permesso per il trasporto di persone su autoveicoli adibiti al trasporto di cose, su veicoli agricoli e sui rispettivi rimorchi. Essa prescrive le necessarie misure di sicurezza.

Art. 18 Passeggeri su motoveicoli e velocipedi

¹ Sui motoveicoli, nonché sui quadricicli leggeri a motore, sui quadricicli a motore e sui veicoli a motore a tre ruote simili a motoveicoli i fanciulli di età inferiore ai sette anni possono prendere posto soltanto su un apposito sedile autorizzato dall'autorità d'ammissione.

² I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:

- a. sui velocipedi a più posti, tante persone quanti sono i posti supplementari disponibili;
- b. su un elemento rimorchiato secondo l'articolo 210 capoverso 5 OETV⁶ collegato a un velocipede a uno o due posti, un fanciullo o una persona disabile in sedia a rotelle;
- c. su un velocipede appositamente predisposto o su una speciale combinazione velocipede-sedia a rotelle, una persona disabile; oppure
- d. su un rimorchio per velocipedi collegato a un velocipede a uno o due posti o a un velocipede appositamente predisposto, al massimo due fanciulli collocati su sedili protetti.

³ I fanciulli possono essere trasportati secondo le modalità di cui al capoverso 2 lettere a e b soltanto se sono in grado di pedalare restando seduti.

⁴ Oltre alle persone di cui al capoverso 2, i ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare un fanciullo su un seggiolino sicuro. Il seggiolino deve in particolare proteggere le gambe del fanciullo e non intralciare i movimenti del conducente.

Art. 19 Allacciatura della cintura di sicurezza

¹ Nei veicoli provvisti di cinture di sicurezza tutti i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi la cintura di sicurezza. Il conducente deve accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni siano assicurati correttamente.

² L'obbligo di allacciarsi la cintura di sicurezza non è applicabile:

- a. alle persone le quali comprovano mediante certificato medico di durata limitata che non può essere loro imposto di allacciarsi la cintura di sicurezza; per le corse all'estero l'autorità cantonale rilascia a queste persone un attestato medico d'esonero giusta la direttiva 2003/20/CE;
- b. ai fornitori a domicilio (porta a porta) nel quartiere di consegna, se circolano a meno di 25 km/h;
- c. alle persone che circolano su strade rurali, strade forestali ed entro perimetri aziendali, se non superano i 25 km/h;
- d. alle persone che stanno effettuando manovre a passo d'uomo;
- e. alle persone che si trovano in veicoli del servizio di linea regionale di imprese di trasporto in concessione;

⁶ RS 741.41

- f. agli accompagnatori di persone particolarmente bisognose di assistenza in veicoli dei servizi sanitario e di trasporto di persone disabili.

³ I passeggeri di autobus e furgoncini devono essere adeguatamente avvertiti dell'obbligo di allacciarsi la cintura di sicurezza.

⁴ Sui veicoli a motore, nei posti provvisti di cintura di sicurezza, i fanciulli di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore ai 150 cm devono essere assicurati con un dispositivo di sicurezza per fanciulli (ad es. seggiolino) omologato e contrassegnato conformemente al regolamento ECE n. 44; l'impiego di tali dispositivi non è obbligatorio per i fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su sedili autorizzati per fanciulli o su autobus nonché per i fanciulli di almeno sette anni che viaggiano su sedili con cinture addominali.

Art. 20 Uso del casco di protezione

¹ I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote così come i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione omologato e contrassegnato conformemente al regolamento ECE n. 22.

² L'obbligo di portare il casco non è applicabile:

- a. ai fornitori a domicilio (porta a porta) nel quartiere di consegna, se circolano a meno di 30 km/h;
- b. alle persone che circolano entro perimetri aziendali, se non superano i 30 km/h;
- c. alle persone in cabine chiuse;
- d. alle persone su sedili provvisti delle cinture di sicurezza prescritte o specificate nella licenza di circolazione;
- e. alle persone su veicoli la cui velocità massima per costruzione non supera i 20 km/h;
- f. alle persone su slitte a motore che portano un casco sportivo omologato e contrassegnato conformemente alla norma EN 1077 o EN 1078;
- g. ai conducenti di motocicli i quali comprovano mediante certificato medico di durata limitata che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione;
- h. alle persone in sedia a rotelle.

³ I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino il casco prescritto.

cfr. anche disposizioni transitorie e modifiche da decidere a parte

Art. 20a Cessione in uso di veicoli

È vietato cedere in uso un veicolo a un conducente inabile alla guida.

Art. 20b Divieto di consumare bevande alcoliche durante il trasporto professionale di persone

¹ I conducenti che effettuano trasporti professionali di persone non possono consumare bevande alcoliche durante il lavoro e nelle sei ore precedenti l'inizio del lavoro.

² I conducenti nel trasporto internazionale di viaggiatori concessionario o autorizzato non possono guidare sotto l'influsso di bevande alcoliche.

Sezione 2: Condizioni di esercizio dei veicoli

Art. 21 Sicurezza operativa

(art. 29 LCStr)

¹ Il conducente deve accertarsi che il veicolo e il carico siano in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni e che il veicolo sia provvisto dei necessari accessori.

² Se, mentre si è in viaggio, si manifestano difetti poco gravi, è possibile proseguire con speciale prudenza; la riparazione deve essere effettuata senza indugio.

³ Le targhe di controllo, il disco di velocità massima e simili devono essere ben leggibili, i dispositivi delle luci, i catarifrangenti, i vetri e gli specchi retrovisori devono essere puliti e dal veicolo e dal carico devono essere rimossi la neve, il ghiaccio e simili.

⁴ I veicoli a motore in costruzione, in trasformazione o in riparazione possono circolare con targhe professionali per effettuare corse di trasferimento se vengono adottate tutte le precauzioni atte a impedire che siano messi in pericolo altri utenti della strada. È vietato circolare con questi veicoli se:

- a. il dispositivo di guida e i freni non sono in perfetto stato di sicurezza;
- b. non sono provvisti della luce di fermata;
- c. le luci, di notte o in scarse condizioni di visibilità, non corrispondono alle prescrizioni;
- d. causano eccessivo rumore.

Art. 22 Misure di protezione per il veicolo e il carico

(art. 30 cpv. 2 LCStr)

¹ Le parti costitutive dei veicoli o i carichi che possono diventare pericolosi in caso di collisione, specialmente se hanno punte, lame o angoli vivi, devono essere muniti di dispositivi protettivi.

² Se carichi, singole parti o rimorchi sporgono lateralmente dalla sagoma del veicolo in modo poco visibile, i punti esterni devono essere contrassegnati visibilmente, di giorno con banderuole o pannelli e, di notte o in condizioni di scarsa visibilità, con luci o catarifrangenti di colore bianco sul davanti e rosso sul retro; i catarifrangenti possono essere collocati al massimo a 90 cm dal suolo.

³ Se carichi o singole parti sporgono di oltre 1 m dal retro del veicolo, la loro estremità deve essere contrassegnata con un segnale ben visibile, di materiale rosso e bianco retroriflettente o munito di catarifrangenti.

⁴ I carichi e le parti mobili, come bracci di gru e ganci, devono essere immobilizzati per la durata della corsa; le forche sollevatrici vanno fissate verticalmente o munite di casse protettrici ben visibili.

⁵ I veicoli a motore trainanti carichi o rimorchi che ostacolano la visuale devono essere muniti esteriormente a sinistra e a destra di un retrovisore che consenta loro di osservare la carreggiata a lato dei carichi o dei rimorchi e verso il retro su una distanza di 100 m al minimo.

Art. 23 Protezione della carreggiata

Il conducente di un veicolo deve evitare di sporcare la carreggiata in qualsiasi modo. La carreggiata che sia stata sporcata deve essere segnalata agli altri utenti della strada e pulita il più presto possibile.

Art. 24 Documento di manutenzione del sistema antinquinamento

Il conducente deve sempre portare con sé il documento di manutenzione del sistema antinquinamento prescritto nella OETV⁷ e presentarlo su richiesta agli organi incaricati del controllo.

Sezione 3: Dimensioni e pesi

Art. 25 Dimensioni

¹ Le dimensioni del veicolo, incluse le parti costitutive, non possono superare i valori riportati nella OETV⁸.

² La lunghezza delle combinazioni di veicoli, incluse le parti costitutive, non può superare i 16,50 m negli autoarticolati e i 18,75 m negli autotreni.

³ Nei veicoli specialmente equipaggiati per il trasporto di veicoli multi-traccia i dispositivi d'appoggio per immobilizzare i veicoli trasportati possono superare la lunghezza ammessa al massimo di 1,10 m posteriormente e al massimo di 0,50 m anteriormente nei limiti dello sbalzo ammesso (art. 33 cpv. 4).

⁴ Per le dimensioni di cui ai capoversi 1 e 2 si deve osservare l'articolo 38 capoversi 1–2 OETV⁹.

⁷ RS 741.41

⁸ RS 741.41

⁹ RS 741.41

Art. 26 Percorso circolare

I veicoli a motore e le combinazioni di veicoli in movimento devono attenersi alle condizioni del percorso circolare stabilite nell'articolo 40 OETV¹⁰.

Art. 27 Pesì

¹ Il peso totale autorizzato del veicolo e il carico sull'asse non possono superare i valori riportati nella OETV¹¹.

² Il peso effettivo delle combinazioni di veicoli non può superare le 40,00 t ovvero le 44,00 t nel trasporto combinato non accompagnato.

³ Se i valori specificati nella licenza di circolazione sono inferiori a quelli massimi di cui ai capoversi 1 e 2, tali valori non possono essere superati.

⁴ Il peso effettivo dei rimorchi non può superare il carico rimorchiabile specificato nella licenza di circolazione del veicolo trattore.

⁵ I carichi per asse autorizzati possono essere superiori al massimo del 2 per cento, se è rispettato il peso effettivo autorizzato dei veicoli e delle combinazioni di veicoli.

⁶ Se, nel trasporto combinato non accompagnato, il peso effettivo del veicolo supera le 40 t, il conducente deve disporre di un documento giustificativo adeguato.

⁷ Per trasporto combinato non accompagnato si intende il trasporto di unità di carico (container, cassa mobile) o il trasferimento di un semirimorchio da o verso una stazione ferroviaria svizzera di trasbordo oppure da o verso un porto svizzero senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro. L'Ufficio federale delle strade (USTRA) può equiparare a quelle svizzere le stazioni di trasbordo estere situate in vicinanza del confine.

cfr. anche disposizioni transitorie e modifiche da decidere a parte

Sezione 4: Traino di rimorchi e altre modalità di rimorchiatura

Art. 28 Rimorchi

(art. 30 cpv. 3 LCStr)

¹ I veicoli a motore e i velocipedi possono trainare un solo rimorchio.

² Gli autoveicoli di lavoro possono trainare soltanto rimorchi che servono all'adempimento del lavoro; quanto precede non si applica ai veicoli del servizio antincendio e della protezione civile.

³ I rimorchi adibiti al trasporto di persone possono essere utilizzati soltanto per veicoli del servizio di linea regionale di imprese di trasporto in concessione.

¹⁰ RS 741.41

¹¹ RS 741.41

⁴ I carri a mano provvisti di motore non possono trainare rimorchi; l'autorità cantonale o, per i veicoli della Confederazione, l'autorità federale può autorizzare eccezioni nella misura in cui siano garantite la sicurezza operativa e quella stradale.

Art. 29 Traino di più rimorchi

¹ Con i veicoli seguenti è possibile trainare più di un rimorchio:

- a. carri con motore industriale, due rimorchi;
- b. trattori industriali, due rimorchi industriali a un asse o due rimorchi agricoli;
- c. trattori agricoli e carri con motore agricoli, due rimorchi agricoli;
- d. monoassi agricoli, due rimorchi agricoli, se l'asse del primo rimorchio è mosso dal motore.

² In caso di emergenza e negli esercizi d'intervento per i casi di emergenza è permesso trainare con autoveicoli due rimorchi del servizio antincendio o della protezione civile.

³ Nel traffico locale, l'autorità cantonale o, per i veicoli della Confederazione, l'autorità federale può rilasciare un permesso per il traino di due rimorchi industriali.

⁴ L'autorità cantonale può rilasciare un permesso per il traino di due rimorchi per fiere. La lunghezza delle combinazioni di veicoli non può superare i 30 m.

Art. 30 Rimorchiatura a traino di veicoli in panne

¹ I veicoli a motore possono, in caso di panne, rimorchiare al traino al massimo un altro veicolo a motore senza rimorchio, i motoveicoli soltanto un motoveicolo. Per panne si intende qualsiasi malfunzionamento imprevisto del veicolo dovuto a un difetto tecnico a causa del quale sia impossibile o giuridicamente inammissibile intraprendere o proseguire una corsa.

² Alla guida del veicolo rimorchiato vi deve essere una persona provvista di licenza di condurre se non è possibile effettuare la sterzata mediante il dispositivo di agganciamento.

³ Il conducente di un motoveicolo rimorchiato con una corda deve, se necessario, poter sganciare immediatamente la corda.

⁴ Se non può essere frenato con dispositivi propri, il veicolo rimorchiato deve essere agganciato saldamente al veicolo rimorchiante.

⁵ È vietato trasportare persone su veicoli a motore rimorchiati da una gru o da un carrello di sostegno.

⁶ La lunghezza massima di una barra di rimorchio è di 5 m e di un cavo di rimorchio 8 m. Il cavo deve essere contrassegnato nel mezzo, in modo ben visibile. È vietato rimorchiare veicoli usando catene e, nel caso di motoveicoli, cavi metallici.

Art. 31 Rimorchiatura a traino e a spinta nei rimanenti casi

¹ Nei rimanenti casi, è vietato usare un veicolo per rimorchiare a traino o a spinta o per tirare persone, veicoli od oggetti o per condurre animali. I ciclisti di età superiore ai 16 anni possono tenere, con la necessaria prudenza, un cane al guinzaglio su strade con poco traffico.

² L'autorità cantonale può rilasciare un permesso per il traino di:

- a. legna e simili;
- b. sciatori nelle regioni di sport invernale.

Sezione 5: Carico**Art. 32** In generale

¹ Nei veicoli a motore il carico può essere trasportato soltanto su un piano di carico, all'interno del veicolo oppure su appositi portacarichi. Per motivi impellenti, l'autorità cantonale può, a titolo eccezionale, rilasciare un permesso per il trasporto di merci speciali con gru, forche sollevatrici e simili. Essa ordina le necessarie misure di sicurezza.

² Davanti o accanto al conducente possono essere trasportati soltanto carichi che non ostacolano la visuale.

³ Quando, a causa del ghiaccio, vi è pericolo di strada sdruciolevole, è vietato trasportare carichi da cui goccioli acqua sulla strada.

⁴ Se necessario, si devono adottare misure opportune per assicurarsi che i carichi o parti di essi non vengano spostati facilmente dal vento (ad es. ricoprendoli, imballandoli o bagnandoli); quanto precede non si applica ai veicoli con una velocità massima per costruzione di 40 km/h.

Art. 33 Collocazione e dimensioni del carico

(art. 30 cpv. 2 LCStr)

¹ Il carico deve essere collocato in modo che gli assi sterzabili del veicolo portino almeno il 20 per cento del peso effettivo e che, nei rimorchi ad asse centrale, il centro di gravità si trovi davanti all'asse.

² Il carico sugli assi motori di un veicolo o di una combinazione di veicoli la cui velocità massima può superare i 40 km/h deve essere pari ad almeno il 25 per cento del peso effettivo.

³ Il carico non può sporgere lateralmente dai rimorchi né dai veicoli a motore multi-traccia. Vigono le eccezioni seguenti:

- a. attrezzi sportivi indivisibili trasportati su appositi rimorchi, sempre che non superino la larghezza massima di 2,55 m;
- b. balle di fieno e di paglia e carichi simili per trasporti agricoli, sempre che non superino la larghezza massima di 2,55 m;

- c. fieno, paglia e carichi simili sciolti per trasporti agricoli, sempre che nessun oggetto solido sporga dal bordo del veicolo;
- d. velocipedi fissati dietro ai veicoli a motore, sempre che non sporgano lateralmente di oltre 20 cm e non superino la larghezza massima di 2 m;
- e. i dispositivi sgombraneve, sempre che siano contrassegnati in modo ben visibile.

⁴ Sui veicoli a motore il carico che supera la superficie di carico può sporgere anteriormente di 3 m al massimo a contare dal centro del dispositivo di guida; sui veicoli a motore e sui rimorchi il carico può sporgere posteriormente di 5 m al massimo a contare dal centro dell'asse posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori. Se, sugli autobus, sono montati accessori amovibili (ad es. box porta-sci), è inoltre vietato superare la lunghezza massima del genere di autobus in questione.

⁵ Il carico può sporgere dal veicolo in altezza, sempre che l'altezza complessiva non superi i 4 m.

Art. 34 Trasporto di ungulati

I veicoli a motore e i rimorchi possono essere usati per il trasporto di ungulati soltanto se nella licenza di circolazione è specificato che ne è stata verificata l'idoneità a questo scopo.

Art. 35 Norme complementari per il carico su motoveicoli, velocipedi e rimorchi di velocipedi

¹ I conducenti di motoveicoli e di velocipedi non possono trasportare oggetti che impediscano loro di fare segnalazioni.

² Su motoveicoli, velocipedi e sui rispettivi rimorchi gli animali possono essere trasportati soltanto in gabbie, cesti o simili.

³ Gli oggetti trasportati su motoveicoli, velocipedi e sui rimorchi di velocipedi possono essere larghi 1 m al massimo. È autorizzato uno sbalzo laterale del carico nonché uno sbalzo posteriore di 1 m al massimo.

Art. 36 Carico su autoveicoli di lavoro

¹ Sugli autoveicoli di lavoro e sui rimorchi da lavoro è vietato trasportare carichi, salvo i carburanti e le parti costitutive delle macchine nonché gli attrezzi e gli apparecchi di lavoro; quanto precede non si applica ai veicoli del servizio antincendio e della protezione civile.

² L'autorità cantonale può rilasciare un permesso per il trasporto di merci nel traffico interno di un'azienda che si svolge sulla strada pubblica, per il trasbordo di merci fra stazioni vicine di aziende di trasporti pubblici e per il trasporto di terra attraverso la strada o lungo un cantiere per mezzo di veicoli provvisti di benne.

Sezione 6: Uso di veicoli agricoli

Art. 37 Trasporti ammessi

¹ I veicoli a motore agricoli e i rimorchi agricoli possono circolare sulle strade pubbliche soltanto per trasporti agricoli. Sono trasporti agricoli:

- a. le corse in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola;
- b. i trasferimenti da un luogo di lavoro a un altro o cagionati dall'acquisto e dalla manutenzione del veicolo e simili.

² Sono equiparate alle aziende agricole:

- a. le aziende forestali;
- b. le aziende orticole;
- c. le aziende di apicoltura.

Art. 38 Trasporti per l'esercizio di un'azienda agricola

¹ Sono considerati in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola:

- a. i trasporti fra le diverse parti dell'azienda, segnatamente fra la fattoria e i campi o la foresta;
- b. i trasporti seguenti, se non avvengono per un fornitore o compratore che fa commercio delle merci trasportate, le fabbrica o le trasforma a titolo professionale:
 1. i trasporti di merci necessarie per l'esercizio dell'azienda, quelli delle macchine e degli apparecchi agricoli o domestici e quelli di mobili e di materiali da costruzione,
 2. i trasporti di bestiame,
 3. le consegne al primo acquirente dei prodotti dell'azienda per la trasformazione o l'utilizzazione,
 4. i trasporti necessari ai lavori nelle cave o nelle torbiere che fanno parte di un'azienda agricola quale azienda accessoria.

² Sono equiparati ai trasporti per l'esercizio di un'azienda agricola:

- a. i trasporti in relazione con lavori di bonifica o di ricomposizione particellare eseguiti per poter sfruttare il suolo a scopo agricolo;
- b. i trasporti in relazione con lavori di arginatura ai quali il proprietario di un'azienda agricola partecipa direttamente;
- c. i trasporti in relazione con lavori comunali e altri che il detentore del veicolo è tenuto a eseguire per la comunità;
- d. i trasporti di legna da ardere e di quella proveniente dalle foreste patriziali effettuati tra la foresta e il primo destinatario;
- e. le corse per il servizio antincendio e per la protezione civile;

- f. le corse gratuite per scopi di pubblica utilità o per la conservazione di vecchi veicoli agricoli come beni culturali tecnici.

Art. 39 Permessi speciali

¹ L'autorità cantonale può rilasciare un permesso per l'uso industriale di un veicolo agricolo:

- a. per le corse al servizio dello Stato;
- b. per gli altri trasporti conformi a un bisogno generale.

² I permessi possono essere rilasciati soltanto per motivi impellenti:

- a. nelle località ove non esistono veicoli industriali atti a effettuare in modo adeguato tali trasporti;
- b. per trasporti poco importanti; e
- c. se l'uso agricolo del veicolo resta predominante.

³ L'autorità cantonale può rilasciare un permesso per l'uso di veicoli agricoli per cortei e simili; essa ordina, all'occorrenza, le necessarie misure di sicurezza. Per quanto riguarda l'assicurazione, è applicabile per analogia l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 novembre 1959¹² sull'assicurazione dei veicoli.

⁴ L'autorità cantonale invia una copia di ogni permesso:

- a. all'assicuratore del veicolo;
- b. all'USTRA perché la metta a disposizione degli uffici federali interessati.

Capitolo 4: Norme di comportamento per i veicoli

Sezione 1: Norme generali

Art. 40 Guida del veicolo

(art. 31 cpv. 1 e 3 LCStr)

¹ Mentre il veicolo è in moto i conducenti non devono compiere movimenti che ostacolano la guida. Inoltre la loro attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi per la riproduzione del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione.

² I conducenti di veicoli a motore e di velocipedi non devono abbandonare il dispositivo di guida.

¹² RS 741.31

Art. 41 Velocità adeguata

(art. 32 cpv. 1 LCStr)

¹ I conducenti devono circolare a una velocità che permetta loro di fermarsi nello spazio visibile; se l'incrocio con altri veicoli è difficile, devono poter fermarsi nella metà dello spazio visibile.

² Essi devono ridurre la velocità e, se necessario, fermarsi, qualora fanciulli ai margini della strada o su di essa non prestino attenzione al traffico.

³ Essi non possono, senza motivi impellenti, circolare così lentamente da impedire un flusso uniforme del traffico.

Art. 42 Limitazioni generali della velocità

¹ La velocità massima generale può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli:

- a. 50 km/h all'interno delle località;
- b. 80 km/h fuori delle località;
- c. 100 km/h sulle semiautostrade;
- d. 120 km/h sulle autostrade.

² La limitazione generale della velocità a 50 km/h vige a partire dal segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (B.27). Per i veicoli che entrano in una località da strade secondarie poco importanti la limitazione vige, anche se manca il segnale, appena inizia una zona densamente edificata.

³ La limitazione generale della velocità a 80 km/h vige a partire dal segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (F.04a) e rispettivamente dal segnale «Fine della semiautostrada» (F.12) o «Fine dell'autostrada» (F.11) quando si lascia una semiautostrada o un'autostrada.

⁴ La limitazione generale della velocità a 100 km/h vige a partire dal segnale «Semiautostrada» (D.04).

⁵ La limitazione generale della velocità a 120 km/h vige a partire dal segnale «Autostrada» (D.03).

cfr. anche disposizioni transitorie e modifiche da decidere a parte

Art. 43 Velocità massima per alcuni generi di veicoli

¹ La velocità massima è di:

- a. 100 km/h per:
 1. gli autobus,
 2. gli autoveicoli pesanti adibiti ad abitazione;
- b. 80 km/h per:
 1. gli autobus snodati nonché i bus del servizio pubblico di linea di imprese di trasporto in concessione con posti in piedi autorizzati,
 2. gli autoveicoli pesanti, escluse le automobili pesanti,

3. gli autotreni,
4. gli autoarticolati,
5. i veicoli con pneumatici spikes;
- c. 60 per i trattori industriali;
- d. 40 km/h per:
 1. la rimorchiatura, anche se una parte del veicolo rimorchiato grava su un carrello di sostegno o sul veicolo trattore,
 2. il traino di un carrello di sostegno non carico;
- e. 30 km/h per:
 1. il traino di rimorchi agricoli non immatricolati,
 2. il traino di rimorchi agricoli immatricolati, se nella licenza di circolazione non è ammessa una velocità superiore,
 3. i veicoli con ruote metalliche o con gomme piene.

² Nei casi di cui al capoverso 1 lettera d l'autorità competente può eccezionalmente rilasciare un permesso per una velocità più elevata, segnatamente se un dispositivo rigido di traino assicura lo sterzo del veicolo rimorchiato oppure per il traino di un carrello di sostegno non carico in caso di interventi sulle autostrade o sulle semiautostrade.

³ Le velocità massime di cui al presente articolo e quelle prescritte per le varie categorie di veicoli conformemente alla OETV¹³ non possono essere superate neppure dove è segnalato un limite di velocità più alto; quanto precede non si applica ai ciclomotori nelle discese.

Art. 44 Comportamento nei confronti dei pedoni

(art. 33 LCStr)

¹ In corrispondenza di passaggi pedonali senza regolazione del traffico il conducente deve dare la precedenza ai pedoni che si trovano già sul passaggio pedonale o che intendono visibilmente attraversarlo.

² Sulle strade senza passaggi pedonali i veicoli che circolano in colonna devono, se necessario, fermarsi, qualora i pedoni aspettino di attraversare la carreggiata.

³ Ai pedoni ciechi non accompagnati che, alzando il bastone bianco, indicano di voler attraversare la carreggiata, deve sempre essere data la precedenza.

⁴ Se è necessario passare sul marciapiede con il veicolo, si deve procedere con particolare prudenza e dare la precedenza agli utenti ai quali è riservato il marciapiede.

¹³ RS 741.41

Art. 44a Divieto di rumori e di altre molestie

(art. 42 cpv. 1 LCStr)

¹ I conducenti, i passeggeri e gli ausiliari non possono causare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte né con il loro modo di circolare né in altra maniera.

² È vietato riscaldare e far girare inutilmente il motore di veicoli fermi. Il motore deve essere spento anche durante brevi fermate, se ciò non ritarda la partenza.

³ Sulle strade polverose, sporche o bagnate si deve circolare in modo da non molestare gli altri utenti della strada e gli abitanti della zona.

Sezione 2: Misure di protezione**Art. 45** Indicatori di direzione del veicolo

(art. 39 LCStr)

¹ Se un veicolo è sprovvisto di indicatori di direzione o se essi non sono efficaci, il cambiamento di direzione deve essere segnalato con cenni ben visibili della mano. Tale visibilità deve essere garantita sul davanti e sul retro; se necessario, deve essere utilizzata una paletta per indicare la direzione secondo l'allegato 4 numero 6 OETV¹⁴.

² Non sono necessarie segnalazioni manuali per indicare la direzione quando, nelle zone provviste di segnaletica, si oltrepassano veicoli parcheggiati in aree di parcheggio demarcate sulla carreggiata.

Art. 46 Avvisatori

(art. 40 LCStr)

¹ I conducenti devono comportarsi in modo da non dover usare senza necessità avvisatori acustici o dispositivi di segnalazione visiva.

² Essi devono usare avvisatori acustici:

- a. se fanciulli, ai margini della strada o su di essa, non prestano attenzione al traffico;
- b. fuori delle località, prima delle curve strette e con scarsa visibilità.

³ Dall'imbrunire in poi devono essere usati dispositivi di segnalazione visiva. Possono essere usati gli avvisatori acustici solo in caso di necessità.

⁴ La luce blu e l'avvisatore a suoni alternati possono essere adoperati soltanto in caso di corsa urgente e se le norme della circolazione non possono essere rispettate.

⁵ La luce gialla di pericolo può essere usata soltanto se e fintantoché il veicolo rappresenta un pericolo particolare e non prevedibile per gli altri utenti della strada.

Art. 47 Triangolo di sicurezza e luci di avvertimento

¹ Il triangolo di sicurezza prescritto deve trovarsi in un posto facilmente accessibile del veicolo.

² Se il veicolo è lasciato in sosta su una corsia d'emergenza o, per motivi impellenti, sulla carreggiata in deroga alle prescrizioni, il triangolo di sicurezza deve essere collocato sul margine della carreggiata. Esso deve essere collocato dietro al veicolo ad almeno 50 m da esso o, sulle strade a traffico rapido, almeno a 100 m e, se il veicolo è in sosta su una corsia di emergenza, sul margine destro di questa.

³ Il triangolo di sicurezza deve essere applicato sulla parte posteriore dei veicoli rimorchiati.

⁴ Le luci di avvertimento lampeggianti possono essere usate solamente per segnalare un pericolo nel modo seguente:

- a. sul veicolo fermo, a complemento del triangolo di sicurezza, nonché sugli scuolabus segnalati come tali per permettere agli scolari di salire e scendere;
- b. sul veicolo in marcia, per segnalare ai veicoli che seguono un sostanziale rallentamento, segnatamente in caso di colonne oppure di rimorchiatura sulle autostrade e semiautostrade.

Art. 48 Uso delle luci del veicolo

(art. 41 LCStr)

¹ I fari a luce anabbagliante devono essere accesi non appena, a fari spenti, non è più possibile scorgere il veicolo per tempo.

² All'occorrenza, possono essere usati i fari di profondità. Questi ultimi devono essere commutati nei fari a luce anabbagliante:

- a. per tempo prima dell'incrocio con un altro veicolo o con un treno proveniente, accanto alla strada, in senso inverso;
- b. nel caso di circolazione in colonna e di retromarcia.

³ I fari fendinebbia e i fari fendinebbia di coda possono essere accesi solo se la visibilità è inferiore a 50 m a causa della nebbia, di una tempesta di neve o di forte pioggia.

⁴ Se il veicolo è fermo, è possibile commutare sulle luci di posizione.

⁵ Non è necessario accendere le luci se il veicolo si trova in un'area di parcheggio contrassegnata. Al di fuori di queste aree e delle zone sufficientemente illuminate, i veicoli a motore multi-traccia possono essere lasciati in sosta soltanto se sono state accese le luci di posizione.

⁶ Sui veicoli a motore sprovvisti di fari diurni dovrebbero essere accesi anche di giorno i fari a luce anabbagliante.

⁷ Le luci dei rimorchi e dei veicoli rimorchiati devono essere accese contemporaneamente a quelle del veicolo trattore, eccetto nei casi di cui al capoverso 6. Le luci posteriori devono essere accese soltanto sull'ultimo rimorchio.

⁸ Le luci per illuminare i lavori possono essere utilizzate per il tempo indispensabile a effettuare i lavori.

Art. 49 Deroghe autorizzate alle norme della circolazione

Se sono state prese sufficienti misure di sicurezza, è possibile, per motivi impellenti, derogare alle norme della circolazione e agli obblighi indicati mediante segnali o demarcazioni:

- a. con veicoli adibiti alla costruzione, alla manutenzione e alla pulitura della strada, nella misura in cui ciò sia necessario all'adempimento dei lavori;
- b. con veicoli speciali e in caso di trasporti speciali; alle limitazioni dei pesi e delle dimensioni indicate mediante segnali si può tuttavia derogare soltanto se l'autorità competente ha rilasciato un apposito permesso.

Sezione 3: Singole manovre

Art. 51 Circolazione a destra

(art. 34 cpv. 1)

¹ Il conducente deve circolare a destra delle isole spartitraffico e degli ostacoli posti nel mezzo della carreggiata. I veicoli che svoltano a sinistra possono passare a sinistra delle isole poste nel mezzo delle intersezioni.

² Se i veicoli a motore multi-traccia e i velocipedi si trovano sulla medesima corsia, i veicoli a motore devono circolare a sinistra e i velocipedi a destra.

³ In corrispondenza di un'intersezione i velocipedi possono derogare all'obbligo di circolare a destra:

- a. sulle corsie che permettono di svoltare a sinistra;
- b. sulle corsie che permettono di svoltare a destra, quando sono autorizzati a proseguire dritto in direzione contraria al traffico.

Art. 52 Corsie, circolazione in colonna

(art. 44 LCStr)

¹ Sulle strade a più corsie nello stesso senso di marcia deve essere adoperata la corsia più a destra. Quanto precede non si applica in caso di sorpasso e preselezione.

² In caso di traffico intenso è permesso circolare in colonne parallele, se la metà destra della carreggiata offre spazio sufficiente. I veicoli lenti devono circolare nella colonna più a destra.

³ Nella circolazione in colonne parallele è permesso oltrepassare altri veicoli sulla destra, purché questi non si fermino per dare la precedenza ai pedoni. È vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro.

Art. 53 Incrocio

(art. 34 cpv. 4 e 45 cpv. 1 LCStr)

¹ Se una strada stretta non permette l'incrocio tra veicoli di diverso genere, gli autotreni hanno la precedenza sugli altri veicoli, i veicoli a motore pesanti su quelli leggeri e gli autobus sugli autocarri.

² Se una strada stretta non permette l'incrocio tra veicoli dello stesso genere, deve retrocedere quello più vicino a uno spiazzo d'incrocio. Sulle strade a forte pendenza e sulle strade di montagna il veicolo che discende deve fare marcia indietro, a meno che l'altro non si trovi vicino a uno spiazzo d'incrocio.

Art. 54 Sorpasso

(art. 34 cpv. 3 e 4 nonché 35 LCStr)

¹ È vietato sorpassare un veicolo se davanti al veicolo che lo precede si trovano ostacoli come cantieri, veicoli in preselezione o pedoni che attraversano la strada.

² È vietato sorpassare un veicolo che ne sorpassa un altro, salvo se:

- a. i due veicoli sorpassati non sono ciascuno più largo di 1 m e la carreggiata è larga e con buona visibilità;
- b. i sensi di circolazione della strada sono separati e vi sono almeno tre corsie nello stesso senso.

³ Eseguito il sorpasso, è necessario riportarsi a destra, quando non vi è più alcun pericolo per il veicolo sorpassato.

⁴ I conducenti di veicoli a motore che circolano lentamente devono, fuori delle località, agevolare in modo adeguato il sorpasso ai veicoli più veloci circolando all'estrema destra, tenendo tra di loro una distanza di almeno 100 m e fermandosi, nella misura del possibile, negli appositi spiazzi.

Art. 55 Sorpasso in casi speciali

(art. 35 cpv. 4 LCStr)

¹ È permesso sorpassare a destra della linea di sicurezza anche nelle curve e prima di un dosso, se la manovra non disturba chi circola sulla medesima metà della carreggiata.

² Ai passaggi a livello sprovvisti di barriere possono essere sorpassati soltanto i pedoni, in quanto la visibilità sia buona.

³ In corrispondenza delle intersezioni con scarsa visibilità sugli sbocchi di altre strade è permesso sorpassare soltanto:

- a. su strade con diritto di precedenza; oppure
- b. se la circolazione è regolata dalla polizia o con segnali luminosi.

⁴ Sui tratti di strada che servono alla preselezione è vietato cambiare corsia per effettuare un sorpasso, a meno che le corsie non indichino le stesse destinazioni.

Art. 56 Veicoli in colonna

¹ Quando i veicoli procedono in colonna, è necessario osservare una distanza sufficiente dal veicolo che precede al fine di potersi fermare per tempo nel caso in cui quest'ultimo freni inaspettatamente.

² Nel caso d'arresto della circolazione è vietato fermarsi su un passaggio pedonale e, alle intersezioni, sulla carreggiata usata dai veicoli che circolano in senso trasversale.

Art. 57 Preselezione e cambiamento di direzione

(art. 34 cpv. 3 nonché 36 cpv. 1 e 3 LCStr)

¹ La preselezione deve essere effettuata per tempo. Quando si effettua la preselezione per svoltare a sinistra, non si deve occupare lo spazio destinato al traffico in senso inverso.

² È vietato tagliare la curva quando si svolta a sinistra nelle intersezioni.

³ I veicoli provenienti da sensi opposti che si accingono a svoltare a sinistra a un incrocio devono lasciare sulla propria destra il centro dell'incrocio.

Art. 58 Precedenza

(art. 36 cpv. 2-4 LCStr)

¹ Chi è tenuto a dare la precedenza non può ostacolare chi ne ha diritto. La velocità deve essere ridotta per tempo e, se necessario, si deve fermare il veicolo.

² Chi ha la precedenza deve avere riguardo per gli utenti della strada che hanno raggiunto l'intersezione prima di poterlo scorgere.

³ I conducenti devono circolare con particolare prudenza e intendersi sull'ordine delle precedenze nei casi non regolati dalle prescrizioni.

⁴ Chi va a cavallo e chi conduce bestiame è equiparato ai conducenti di veicoli per quanto riguarda la precedenza, al pari delle persone in sedia a rotelle e dei conducenti di mezzi simili a veicoli, in quanto circolino nella metà destra della carreggiata e nel senso di marcia.

Art. 59 Casi speciali di precedenza

¹ Se due o più strade munite del segnale «Stop» (C.01) o «Dare precedenza» (C.02) confluiscono nel medesimo punto in una strada con diritto di precedenza, gli utenti delle strade confluenti devono, tra di loro, rispettare la precedenza da destra.

² Chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade rurali, da ciclopiste, da parcheggi, da posti di rifornimento e simili oppure da un attraversamento di marciapiedi deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade.

³ Se una ciclopista corre a una distanza massima di 2 m lungo una carreggiata per il traffico dei veicoli a motore, alle intersezioni i velocipedi devono rispettare le stesse norme di precedenza cui sottostanno gli utenti della carreggiata contigua. Quando svoltano, questi ultimi devono dare la precedenza ai velocipedi.

Art. 60 Retromarcia e inversione

(art. 36 cpv. 4 LCStr)

¹ La retromarcia deve essere eseguita a passo d'uomo. Nelle strade con scarsa visibilità o per lunghi tratti è ammessa soltanto se non è possibile avanzare con il veicolo. È vietato attraversare in retromarcia i passaggi a livello.

² L'inversione è vietata nei luoghi con scarsa visibilità e quando il traffico è intenso.

Art. 61 Comportamento nei confronti delle tranvie e delle ferrovie su strada

(art. 38 LCStr)

¹ Se la tranvia o la ferrovia su strada circola a sinistra, i veicoli che circolano nel medesimo senso devono lasciare spazio sufficiente, affinché i veicoli che circolano in senso inverso possano evitare i veicoli su rotaia.

² Se, alle fermate sprovviste di banchine, i passeggeri d'una tranvia o ferrovia su strada devono scendere dal lato della circolazione, i veicoli che circolano nella medesima metà della strada devono fermarsi sino a che i passeggeri abbiano lasciato libera la carreggiata.

Sezione 4: Fermata e parcheggio**Art. 62** Fermata

(art. 37 cpv. 2 LCStr)

¹ Per fermata si intende:

- a. una breve sosta del veicolo, non dovuta alle condizioni del traffico, sempre che sia possibile ripartire in ogni momento;
- b. la sosta del veicolo per far salire o scendere passeggeri oppure per caricare o scaricare merci.

² Nella misura del possibile, il veicolo deve essere fermato al di fuori della strada oppure nei parcheggi. Sulla carreggiata il veicolo può essere fermato soltanto ai margini e parallelamente all'asse della stessa.

³ La fermata sulla carreggiata di contromano è autorizzata soltanto:

- a. se sul lato destro della carreggiata corre un binario;
- b. se sul lato destro è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio;
- c. sulle strade strette e con poco traffico.

⁴ È vietato fermarsi:

- a. in luoghi con scarsa visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi;
- b. nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;

- c. nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee di direzione accanto alle linee di sicurezza, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m;
- d. alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;
- e. sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi nonché a meno di 10 m prima dei passaggi pedonali;
- f. sui passaggi a livello, nei sottopassaggi e nelle gallerie;
- g. davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nascondere;
- h. a meno di 1,5 m da un binario.

⁵ La fermata sui marciapiedi è autorizzata se resta libero uno spazio di almeno 1,5 m per i pedoni.

⁶ A meno di 10 m dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini del servizio antincendio la fermata è autorizzata soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e il servizio antincendio non possono essere ostacolati.

Art. 63 Carico e scarico di merci

(art. 37 cpv. 2 LCStr)

¹ Per carico e scarico di merci si intende l'azione di caricare e scaricare oggetti che, a causa della dimensione, del peso o della quantità, devono essere trasportati con un veicolo.

² Se non è possibile effettuare le operazioni di carico e scarico al di fuori della strada o lontano dal traffico, si deve evitare il più possibile di disturbare gli altri utenti della strada e le operazioni devono essere terminate senza indugio.

³ La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della strada è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza dei veicoli parcheggiati.

⁴ Se, per le operazioni di carico e scarico, il veicolo deve fermarsi in un punto in cui la circolazione potrebbe essere messa in pericolo, è necessario collocare un triangolo di sicurezza o incaricare una persona di avvertire gli altri utenti della strada.

Art. 64 Parcheggio, in generale

(art. 37 cpv. 2 LCStr)

¹ Il parcheggio è vietato:

- a. dove la fermata non è permessa;
- b. a meno di 20 m dai passaggi a livello;
- c. sui ponti;
- d. davanti agli accessi di edifici o terreni altrui.

² I velocipedi possono essere parcheggiati sul marciapiede se resta libero uno spazio di almeno 1,5 m per i pedoni.

³ Nelle strade strette i veicoli possono essere parcheggiati soltanto su un lato se il parcheggio su ambedue i lati intralcia la circolazione.

⁴ I veicoli sprovvisti delle targhe prescritte non possono essere parcheggiati sulle strade o nei parcheggi pubblici, ad eccezione dei parcheggi accessibili al pubblico appartenenti a privati, se questi ultimi autorizzano il parcheggio. In casi speciali l'autorità competente può ammettere eccezioni.

Art. 65 Parcheggio con il «contrassegno di parcheggio per persone disabili»

¹ Le persone disabili e coloro che le trasportano possono parcheggiare nei parcheggi per disabili e, altrove, godere delle agevolazioni seguenti:

- a. parcheggiare per due ore al massimo in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di parcheggio;
- b. parcheggiare nelle aree di parcheggio per sei ore al massimo oltre il tempo consentito;
- c. parcheggiare per due ore al massimo nelle zone d'incontro e, se è eccezionalmente consentito accedervi, nelle zone pedonali anche al di fuori delle aree di parcheggio segnalate.

² Le agevolazioni di parcheggio possono essere fatte valere soltanto:

- a. se gli altri utenti della strada non sono messi in pericolo o inutilmente ostacolati;
- b. se nelle immediate vicinanze non sono disponibili parcheggi liberi, utilizzabili da tutti senza limiti di tempo;
- c. se e fintantoché il conducente, sebbene non sia disabile, trasporta e accompagna persone disabili.

³ Le agevolazioni di parcheggio non si applicano nelle aree di parcheggio gestite da privati.

⁴ Nel caso di parcheggio effettuato secondo il capoverso 1 è necessario apporre il «contrassegno di parcheggio per persone disabili» di cui all'allegato 2 numero 3 in modo ben visibile dietro al parabrezza del veicolo. Se sono fatte valere agevolazioni di parcheggio, va inoltre apposto il disco orario di cui all'allegato 2 numero 1.

⁵ Il contrassegno di parcheggio viene rilasciato alle persone che comprovano, mediante certificato medico, una netta riduzione delle capacità deambulatorie e ai detentori di veicoli che vengono utilizzati frequentemente e in modo dimostrabile per il trasporto di tali persone. Il contrassegno di parcheggio è rilasciato dall'autorità cantonale.

Art. 66 Salita e discesa da veicoli, misure di sicurezza

¹ Chi sale o scende da un veicolo non deve mettere in pericolo gli utenti della strada.

² Prima di allontanarsi dal veicolo, il conducente deve adottare le opportune misure di sicurezza per evitare che il veicolo possa mettersi in moto e che persone non autorizzate possano servirsene.

Sezione 5: Norme per speciali aree di circolazione con segnaletica

Art. 67 Norme speciali della circolazione all'interno delle località

¹ Nella misura del possibile, all'interno delle località si deve evitare di usare le luci di posizione.

² Se sui veicoli parcheggiati devono essere accese le luci, in quelli che non superano i 6 m di lunghezza e i 2 m di larghezza è sufficiente la luce di posteggio sul lato rivolto al traffico.

³ Sulle strade a più corsie nello stesso senso di marcia si può derogare al divieto di circolare a destra ed è permesso oltrepassare altri veicoli sulla destra, purché questi non si fermino per dare la precedenza ai pedoni. È tuttavia vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro.

⁴ Se il conducente di un bus del servizio pubblico di linea annuncia mediante gli indicatori di direzione lampeggianti, a una fermata segnalata, l'intenzione di partire, i veicoli che sorraggiungono da tergo devono fermarsi per agevolargli la partenza; quanto precede non si applica se la fermata si trova sul margine sinistro della carreggiata. Gli indicatori di direzione lampeggianti devono essere azionati solo quando il bus è pronto a partire.

Art. 68 Uso delle autostrade e semiautostrade

¹ Le autostrade e le semiautostrade sono accessibili soltanto ai veicoli a motore capaci di raggiungere una velocità di almeno 80 km/h e autorizzati a farlo. Quanto precede non si applica ai veicoli per la manutenzione delle strade.

² I veicoli cingolati, i veicoli muniti di pneumatici chiodati come anche i motoveicoli di cilindrata fino a 50 cm³ non possono circolare sulle autostrade e semiautostrade.

³ I veicoli in panne possono essere trainati solo sino all'uscita successiva.

Art. 69 Norme speciali su autostrade e semiautostrade

¹ Sulle autostrade e semiautostrade è permesso cambiare direzione solo nei punti espressamente contrassegnati a tale scopo. Sono vietate la retromarcia e l'inversione.

² Le corsie di emergenza e le piazzole di sosta segnalate per veicoli in panne possono essere usate soltanto in caso di necessità; altrimenti il veicolo può essere fermato unicamente nei parcheggi indicati con segnali.

³ Gli occupanti del veicolo non possono accedere alla carreggiata, fatta eccezione per la corsia d'emergenza.

⁴ È possibile oltrepassare un veicolo sulla destra solamente:

- a. nel caso di circolazione in colonne parallele;
- b. sui tratti che servono alla preselezione quando, per ogni corsia, sono indicate destinazioni diverse;
- c. sulle corsie d'accelerazione delle entrate, sino alla fine della linea doppia demarcata sulla carreggiata (K.04);
- d. sulle corsie di decelerazione delle uscite.

⁵ Sulle autostrade ad almeno tre corsie nello stesso senso di marcia la corsia esterna sinistra può essere utilizzata soltanto da veicoli a motore che sono autorizzati a circolare ad oltre 100 km/h.

Art. 70 Gallerie segnalate

¹ Nelle gallerie segnalate sono vietate la retromarcia e l'inversione.

² Nelle gallerie segnalate i veicoli a motore e i velocipedi devono avere i fari a luce anabbagliante accesi anche se la galleria è illuminata.

³ Nei casi in cui sia necessario fermarsi, il motore deve essere spento immediatamente.

Sezione 6: Norme per generi di veicoli speciali

Art. 71 Veicoli aventi una velocità massima di 20 km/h

I conducenti di veicoli larghi al massimo 1 m sono equiparati ai ciclisti per quanto riguarda l'obbligo di usare le corsie ciclabili e le ciclopiste se la velocità massima dei veicoli, per costruzione o con supporto motore, non supera i 20 km/h.

Art. 72 Velocipedi e ciclomotori

¹ I ciclisti devono dare la precedenza agli altri utenti della strada se da una corsia ciclabile accedono alla carreggiata attigua e se, sorpassando, lasciano la corsia ciclabile.

² Essi possono oltrepassare sulla destra una colonna di veicoli a motore se vi è sufficiente spazio libero; è tuttavia vietato avanzare tra i veicoli della colonna. Essi non possono impedire alla colonna di proseguire né segnatamente porsi davanti a veicoli a motore fermi.

³ È permesso circolare affiancati a due a due, purché non si ostacoli inutilmente il traffico:

- a. in gruppi di oltre dieci velocipedi;
- b. in caso di congestione della circolazione dei velocipedi;
- c. sulle ciclopiste e sui percorsi per velocipedi indicati da segnali su strade secondarie;

d. nelle zone d'incontro.

⁴ I fanciulli possono usare un velocipede solo se riescono a pedalare stando seduti. Fuori delle località i fanciulli di età inferiore ai 10 anni possono usare il velocipede anche sul marciapiede e sui percorsi pedonali. In questi casi devono tuttavia avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza.

⁵ Se non vi sono disposizioni, segnali o demarcazioni particolari per i ciclomotori, questi ultimi sono soggetti alle medesime disposizioni e ai medesimi diritti e doveri indicati con un segnale o una demarcazione applicabili ai velocipedi. È fatto salvo l'articolo 146 capoverso 4. I ciclomotori devono inoltre rispettare le disposizioni concernenti il divieto di rumori e di altre molestie valido per i veicoli a motore.

Art. 73 Tranvie e ferrovie su strada

¹ I conducenti di tranvie e di ferrovie su strada devono circolare con speciale prudenza quando svoltano al capolinea, cambiano il lato della carreggiata, incrociano su una strada stretta o circolano in senso inverso al traffico.

² Ogni qualvolta sia necessario per ragioni di sicurezza stradale, segnatamente prima della partenza, i conducenti di tranvie e di ferrovie su strada devono avvertire gli altri utenti della strada con gli avvisatori luminosi o acustici.

Art. 74 Veicoli a trazione animale, carri a mano e carri a mano provvisti di motore

¹ Qualsiasi veicolo a trazione animale deve essere condotto da una persona idonea. Il conducente può prendere posto sul veicolo solo se la guida sicura del medesimo non ne è ostacolata.

² I carri a mano devono essere condotti da una persona a piedi. Se sono larghi meno di 1 m, devono essere condotti sulle aree destinate ai pedoni.

³ I carri a mano provvisti di motore sono equiparati a quelli senza motore. Tuttavia, essi soggiacciono all'articolo 50 relativo al divieto di rumori e di altre molestie.

Capitolo 5: Norme concernenti i cavalli montati e il bestiame

Art. 75 Bestiame

(art. 50 cpv. 2-4 LCStr)

¹ Chiunque conduce bestiame deve tenerlo costantemente sotto la sua padronanza. Il bestiame deve essere affidato solo a guardiani capaci.

² I guardiani che conducono mandrie o greggi devono vigilare affinché la parte sinistra della strada sia lasciata libera per gli altri utenti, eccetto che sulle strade con poco traffico.

Art. 76 Cavalli montati

(art. 50 cpv. 1 e 4 LCStr)

¹ Sulle strade di grande traffico l'equitazione è permessa solo ai cavallerizzi esperti che montano cavalli abituati al traffico. Cavalcando, è permesso condurre per la briglia solo un altro cavallo.

² È permesso cavalcare affiancati a due a due solamente:

- a. durante il giorno sulle strade con poco traffico, fuori delle località;
- b. in gruppi di almeno sei cavallerizzi.

Art. 77 Disposizioni comuni

¹ Per quanto possibile, le mandrie e i greggi di bestiame e le colonne di cavalli montati devono essere frazionati per agevolare il sorpasso ai veicoli.

² Di notte o in scarse condizioni di visibilità, chi va a cavallo o conduce bestiame deve portare sulla parte rivolta al traffico almeno una luce gialla anabbagliante, visibile sul davanti e sul retro. Inoltre la cavalcatura dev'essere munita di gambali retroriflettenti. Le mandrie e i greggi di bestiame e le colonne di cavalli montati devono portare, a sinistra, almeno una luce gialla davanti e sul retro.

Capitolo 6: Comportamento in caso d'incidente**Art. 78** Misure di sicurezza sul luogo dell'incidente

(art. 51 cpv. 1 e 4 LCStr)

¹ Se un incidente, un veicolo in panne, merci cadute, olio dispersosi o simili causano ostacoli o altri pericoli alla circolazione, le persone coinvolte, compresi i passeggeri, devono prendere subito le misure di sicurezza appropriate.

² Se un pericolo non può essere eliminato immediatamente, la polizia deve essere subito avvertita, segnatamente se liquidi dispersi possono inquinare le acque aperte o quelle sotterranee.

Art. 79 Incidenti con danni alle persone

(art. 51 cpv. 1-2 LCStr)

¹ In caso di incidenti la polizia deve essere subito avvertita se una persona ha subito ferite esterne o presumibilmente ferite interne.

² Non è necessario avvertire la polizia:

- a. in caso di lievi escoriazioni o contusioni; tuttavia, l'autore del danno deve fornire al ferito il proprio nome e indirizzo;
- b. se solo il conducente, i suoi parenti o i membri della comunione domestica sono stati feriti in modo insignificante e nessun terzo è coinvolto nell'incidente.

Art. 80 Accertamento dei fatti

(art. 51 cpv. 2 e 3 LCStr)

¹ Lo stato di fatto sul luogo degli incidenti per i quali è necessario avvertire la polizia può essere modificato prima che questa arrivi soltanto per proteggere i feriti o garantire la sicurezza stradale. Prima di spostare le vittime o le cose, è necessario documentare la loro posizione.

² Se una persona lesa vuole chiamare la polizia, sebbene non ve ne sia l'obbligo, le altre persone coinvolte devono collaborare all'accertamento dei fatti, sino a quando sono congedate dalla polizia.

³ I veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e del servizio doganale in corse urgenti e i veicoli del trasporto pubblico possono proseguire, se l'aiuto ai feriti e l'accertamento dei fatti sono garantiti.

⁴ Il conducente che apprende soltanto a posteriori di essere stato o di poter essere stato coinvolto in un incidente deve ritornare immediatamente sul luogo dell'incidente o informare la polizia.

Titolo terzo: Segnali e demarcazioni

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 81 Aspetto dei segnali

¹ L'aspetto dei segnali, delle demarcazioni e dei dispositivi di delimitazione del tracciato stradale è illustrato nell'allegato 1.

² In deroga alle norme riguardanti l'aspetto dei segnali, i segnali a sorgente luminosa possono essere raffigurati in bianco e nero.

Art. 82 Validità per gli utenti della strada

¹ I segnali, le demarcazioni, le barriere, gli sbarramenti e i dispositivi di delimitazione del tracciato stradale valgono per tutti gli utenti della strada, a meno che singole disposizioni non prevedano altrimenti.

² I segnali e le demarcazioni non previsti per determinati generi di veicoli, ma per tutto il traffico veicolare, devono essere rispettati anche da chi va a cavallo e da chi conduce bestiame, fatta eccezione per il segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (B.01).

³ I segnali valgono per tutta la carreggiata, a meno che, dalla loro collocazione al di sopra della carreggiata o in ragione di singole disposizioni non risulti che valgono soltanto per singole corsie o speciali aree di circolazione.

⁴ Per indicare che un segnale vale soltanto per determinate corsie, può essere utilizzato il segnale d'indicazione «Disposizione delle corsie» (G.08), nel quale il segnale sarà raffigurato nel mezzo della freccia che rappresenta la corsia in questione.

⁵ I segnali gialli e neri, eccetto quelli «Strada principale» (D.06) e «Fine della strada principale» (F.13) nonché gli indicatori di direzione per sentieri, sono rivolti esclusi-

vamente agli utenti della strada che operano nell'ambito militare; gli indicatori di direzione bianchi e arancioni sono rivolti esclusivamente agli utenti della strada che operano nell'ambito della protezione civile.

⁶ Se i segnali permanenti sono in contrasto con i segnali temporanei, prevalgono quelli temporanei.

Capitolo 2: Segnali di pericolo

Sezione 1: Principio

Art. 83

I segnali di pericolo mettono in guardia contro un pericolo difficilmente visibile.

Sezione 2: Pericoli inerenti alla strada

Art. 84 Curva

I segnali di curva (A.01–A.04) indicano le curve che, a causa della loro posizione, obbligano a ridurre la velocità.

Art. 85 Cunetta

Il segnale «Cunetta» (A.05) indica i punti irregolari della carreggiata in cui il veicolo potrebbe subire urti pericolosi o perdere la tenuta di strada.

Art. 86 Restringimento della carreggiata

¹ Il segnale «Strada stretta» (A.06) indica i punti in cui la carreggiata si restringe da entrambe le parti rendendo perciò difficile l'incrocio.

² I segnali «Restringimento a destra» (A.07) e «Restringimento a sinistra» (A.08) indicano i punti in cui la carreggiata si restringe da un lato o presenta ostacoli pericolosi sui margini rendendo perciò difficile l'incrocio.

Art. 87 Discesa e salita

I segnali «Discesa pericolosa» (A.09) e «Salita ripida» (A.10) indicano lunghi tratti di strada aventi un'inclinazione di almeno il 10 per cento. L'inclinazione massima della salita o della discesa è indicata sul segnale.

Art. 88 Strada sdrucchiolevole, ghiaia, caduta di sassi

¹ Il segnale «Strada sdrucchiolevole» (A.11) indica i tratti di strada sui quali la carreggiata è particolarmente liscia.

² Il segnale «Ghiaia» (A.12) indica la presenza di ghiaia sulla carreggiata.

³ Il segnale «Caduta di sassi» (A.13) indica il pericolo di caduta di sassi sulla carreggiata.

Art. 89 Cantiere

Il segnale «Lavori» (A.14) indica la presenza di cantieri sulla superficie della carreggiata nonché le cunette, i restringimenti della carreggiata e gli altri ostacoli che ne risultano come pure le persone che vi lavorano.

Sezione 3: Altri pericoli

Art. 90 Bambini

Il segnale «Bambini» (A.15) indica i luoghi in cui vi sono sovente bambini sulla carreggiata.

Art. 91 Ciclisti

Il segnale «Ciclisti» (A.16) indica i luoghi al di fuori delle intersezioni in cui i ciclisti si immettono sovente nella strada o la attraversano.

Art. 92 Animali

¹ Il segnale «Passaggio di selvaggina» (A.17) indica i luoghi in cui vi può essere selvaggina sulla carreggiata.

² Il segnale «Animali» (A.18) indica i luoghi in cui vi possono essere animali non sorvegliati sulla carreggiata.

³ Il simbolo dell'animale indica la specie di animale di cui si tratta principalmente.

Art. 93 Traffico in senso inverso, colonna

¹ Il segnale «Traffico in senso inverso» (A.19) indica la presenza di veicoli che circolano in senso inverso.

² Il segnale «Colonna» (A.20) indica la presenza di colonne di veicoli fermi o che circolano lentamente.

Art. 94 Segnali luminosi, intersezione

¹ Il segnale «Segnali luminosi» (A.21) indica un impianto di segnali luminosi oppure un sistema di segnali luminosi per la gestione temporanea delle corsie.

² Il segnale «Intersezione con strada senza precedenza» (A.22) indica al conducente che circola su una strada secondaria che ha diritto di precedenza all'intersezione che segue.

³ Il segnale «Intersezione con precedenza da destra» (A.23) indica al conducente che circola su una strada secondaria che si sta avvicinando a un'intersezione in cui vige la precedenza da destra prevista dalla legge.

Art. 95 Tram, barriere, passaggio a livello senza barriere

¹ Il segnale «Tram» (A.24) indica l'arrivo di veicoli ferroviari su strada, segnatamente le intersezioni con veicoli ferroviari.

² Il segnale «Barriere» (A.25) indica i passaggi a livello muniti di barriere, inclusi quelli con impianti di semibarriere o di barriere con apertura a richiesta, nonché la recinzione di un campo d'aviazione e simili.

³ Il segnale «Passaggio a livello senza barriere» (A.26) indica i passaggi a livello con impianti di segnali a luci lampeggianti e i passaggi a livello in cui è collocata soltanto una croce di Sant'Andrea.

Art. 96 Altri pericoli

¹ Il segnale «Altri pericoli» (A.27) indica i pericoli sulla carreggiata per i quali non è previsto alcun segnale particolare.

² Se necessario, il genere di pericolo è indicato su un pannello integrativo.

Capitolo 3: Segnali di prescrizione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 97 Principio

I segnali di prescrizione indicano una norma di comportamento.

Art. 98 Segnali per zone

La velocità massima di 30 km/h, i divieti di circolazione e i segnali che indicano aree di parcheggio possono essere raffigurati come segnali per zone (ad es. «Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h»; E.03).

Art. 99 Segnali di fine validità della prescrizione

¹ I segnali di fine validità della prescrizione (F.02-F.19) indicano che le prescrizioni indicate con il segnale precedente non sono più valide.

² Il segnale «Via libera» (F.01) indica che sono soppresse tutte le limitazioni segnalate in precedenza e che sono di nuovo valide le norme generali della circolazione.

cfr. anche disposizioni transitorie e modifiche da decidere a parte

Art. 100 Validità locale

¹ La prescrizione indicata vige nel luogo in cui è collocato il segnale o da questo luogo al punto in cui è collocato il segnale con la prescrizione opposta, ma al massimo fino alla fine dell'intersezione successiva; il segnale è ripetuto in questo luogo se la sua validità deve estendersi oltre l'intersezione.

² I segnali «Inizio della località» (D.01, D.02), «Autostrada» (D.03), «Semiautostrada» (D.04), «Strada principale» (D.06), «Catene da neve obbligatorie» (C.15), «Strada postale di montagna» (D.09) e «Velocità massima 50, Limite generale» (B.27) vigono sempre fino al segnale corrispondente che indica la fine della prescrizione. La validità del segnale «Inizio della località» (D.01, D.02) può inoltre essere revocata con il segnale «Autostrada» (D.03) o «Semiautostrada» (D.04).

³ Il segnale per zone vige dal luogo in cui è collocato il primo cartello fino al cartello che disciplina altrimenti i diritti e i doveri indicati con il primo, ma al massimo fino al segnale «Fine della località».

cf. anche disposizioni transitorie e modifiche da decidere a parte

Sezione 2: Segnali di divieto

Art. 101 Divieti generali di circolazione

¹ Il segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (B.01) vieta a tutti i veicoli la circolazione nei due sensi di marcia.

² Il segnale «Divieto di accesso» (B.02) vieta il passaggio a tutti i veicoli; il traffico in senso inverso è invece autorizzato.

Art. 102 Divieti parziali di circolazione, divieto per gli animali

¹ I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio a determinati veicoli e hanno il significato seguente:

- a. il «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (B.03) vieta la circolazione ai veicoli a motore multi-traccia, compresi i motoveicoli con carrozino laterale;
- b. il «Divieto di circolazione per i motoveicoli» (B.04) vieta la circolazione ai motoveicoli;
- c. il «Divieto di circolazione per i velocipedi» (B.05) vieta la circolazione ai velocipedi;
- d. il «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (B.06) vieta la circolazione ai ciclomotori con motore in marcia;
- e. il «Divieto di circolazione per gli autocarri» (B.07) vieta la circolazione agli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose;
- f. il «Divieto di circolazione per gli autobus» (B.08) vieta la circolazione agli autobus;

- g. il «Divieto di circolazione per i trattori» (B.09) vieta la circolazione ai trattori;
- h. il «Divieto di circolazione per i rimorchi» (B.10) vieta la circolazione ai veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i rimorchi agricoli;
- i. il «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale» (B.11) vieta la circolazione ai veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale, nonché i rimorchi agricoli;
- j. il «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (B.12) vieta la circolazione ai veicoli soggetti all'obbligo del contrassegno secondo l'ordinanza del 29 novembre 2002¹⁵ concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR). Nelle gallerie tale divieto si applica inoltre a tutte le unità di trasporto equiparate a questi veicoli secondo la SDR. Per il transito in galleria, la categoria di galleria secondo l'appendice 2 SDR è indicata su un pannello integrativo con la lettera corrispondente;
- k. il «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» (B.13) vieta la circolazione ai veicoli che trasportano merci pericolose secondo l'appendice 2 sezione 1.9.6 SDR¹⁶.

² Il segnale «Accesso vietato ai pedoni» (B.14) vieta il passaggio ai pedoni.

³ Il «Divieto di sciare» (B.15) vieta l'impiego di sci e simili, il «Divieto di slittare» (B.16) vieta l'impiego di qualsiasi genere di slitte.

⁴ Il «Divieto di circolazione per mezzi simili a veicoli» (B.17) vieta l'uso dei mezzi simili a veicoli.

⁵ Il «Divieto di circolazione per gli animali» (B.18) vieta il transito con animali da traino, da sella e da soma, come anche il passaggio di bestiame.

⁶ Su un segnale può figurare più di un simbolo che rappresenta un divieto (B.19, B.20).

Art. 103 Peso massimo, pressione sull'asse

¹ Il segnale «Peso massimo» (B.21) vieta la circolazione ai veicoli e alle combinazioni di veicoli il cui peso effettivo sopra il limite indicato.

² Il segnale «Pressione sull'asse» (B.22) vieta la circolazione ai veicoli con un asse gravato da un peso superiore a quello indicato. Assi che distano meno di 1 m l'uno dall'altro non possono superare assieme il limite indicato.

Art. 104 Larghezza, altezza, lunghezza dei veicoli

¹ Il segnale «Larghezza massima» (B.23) vieta la circolazione ai veicoli la cui larghezza, compreso il carico, supera il limite indicato. Sulle strade su cui è collocato un segnale che indica una larghezza massima di 2,30 m possono tuttavia circolare i

¹⁵ RS 741.621

¹⁶ RS 741.621

veicoli di lavoro, i veicoli adibiti al trasporto di bestiame, i veicoli aventi una velocità massima di 30 km/h, i veicoli agricoli aventi una velocità massima di 40 km/h e i veicoli a trazione animale aventi una larghezza massima di 2,55 m.

² Il segnale «Altezza massima» (B.24) vieta la circolazione ai veicoli la cui altezza, compreso il carico, supera il limite indicato.

³ Il segnale «Lunghezza massima» (B.25) vieta la circolazione ai veicoli e alle combinazioni di veicoli la cui lunghezza, compreso il carico, supera il limite indicato.

Art. 105 Velocità massima

¹ Il segnale «Velocità massima» (B.26) vieta ai veicoli di superare la velocità in chilometri per ora (km/h) indicata, anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone.

² Il segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (B.27) indica dove inizia il limite generale di velocità all'interno delle località.

cfr. anche disposizioni transitorie e modifiche da decidere a parte

Art. 106 Divieto di svolta, divieto d'inversione

¹ I segnali «Divieto di svolta a destra» (B.28) e «Divieto di svolta a sinistra» (B.29) vietano di svoltare nella direzione della freccia nel punto segnalato.

² Il segnale «Divieto d'inversione» (B.30) vieta di fare inversione di marcia nel punto segnalato.

Art. 107 Divieto di sorpasso

¹ Il segnale «Divieto di sorpasso» (B.31) vieta ai conducenti di veicoli a motore di sorpassare veicoli a motore multi-traccia, tranvie e ferrovie su strada in marcia.

² Il segnale «Divieto di sorpasso per gli autocarri» (B.32) vieta ai conducenti di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose di sorpassare veicoli a motore multi-traccia, tranvie e ferrovie su strada in marcia.

³ Questi due segnali non vietano di sorpassare, purché non vi sia pericolo, veicoli a motore aventi una velocità massima di 30 km/h. Le tranvie e le ferrovie su strada in marcia possono essere oltrepassate sulla destra.

Art. 108 Distanza di sicurezza tra autocarri

Il segnale «Distanza di sicurezza tra autocarri» (B.33) vieta ai conducenti di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose di mantenere tra loro una distanza di sicurezza inferiore a quella indicata.

Art. 109 Dare precedenza al traffico in senso inverso

Il segnale «Dare precedenza al traffico in senso inverso» (B.34) indica l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano in senso inverso. L'obbligo di attendere

non è applicabile ai veicoli mono-traccia se, nonostante il restringimento della carreggiata, l'incrocio dei due veicoli non è pericoloso.

Art. 110 Divieto di fermata, divieto di parcheggio

Il segnale «Divieto di fermata» (B.35) vieta la fermata volontaria e il segnale «Divieto di parcheggio» (B.36) il parcheggio di veicoli dalla parte della strada in cui è collocato il segnale.

Art. 111 Fermata al posto di dogana, polizia

¹ Il segnale «Fermata al posto di dogana» (B.37) indica l'obbligo di fermarsi all'ufficio doganale. Se le autorità doganali rinunciano temporaneamente al controllo doganale, la velocità massima nell'attraversare l'area doganale è di 20 km/h.

² Il segnale «Polizia» (B.38) indica l'obbligo di fermarsi al posto di blocco della polizia.

Sezione 3: Segnali d'obbligo

Art. 112 Stop, dare precedenza

I segnali «Stop» (C.01) e «Dare precedenza» (C.02) obbligano i conducenti a ridurre la velocità e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada a cui si avvicinano. In presenza del segnale «Stop» i conducenti devono fermarsi.

Art. 113 Direzione obbligatoria

¹ I segnali di direzione obbligatoria (C.03–C.10) obbligano i conducenti a circolare, nel punto segnalato, in una delle direzioni indicate.

² Il segnale «Direzione obbligatoria per i veicoli che trasportano merci pericolose» (C.11) obbliga i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose a seguire, nel punto segnalato, la direzione indicata.

³ I segnali «Ostacolo da superare sulla destra» (C.12) e «Ostacolo da superare sulla sinistra» (C.13) obbligano i conducenti a superare l'ostacolo in corrispondenza del quale è collocato il segnale, passando dal lato indicato dalla freccia.

Art. 114 Rotatoria

¹ In relazione con il segnale «Dare precedenza» (C.02), il segnale «Rotatoria» (C.14) indica le aree con percorso rotatorio obbligato e obbliga i conducenti che si trovano in queste aree a seguire la direzione indicata.

² Prima di immettersi in una rotatoria, è necessario dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra.

³ Nel punto d'immissione nella rotatoria e, se non segue nessun cambiamento di corsia, all'interno di essa non è necessario segnalare la direzione.

⁴ Nelle rotatorie i ciclisti possono derogare all'obbligo di circolare a destra.

Art. 115 Catene da neve obbligatorie

Il segnale «Catene da neve obbligatorie» (C.15) vieta ai veicoli a motore multi-traccia di circolare sul tratto indicato se almeno due ruote motrici dello stesso asse o, in caso di ruote gemellate, una ruota per lato non sono munite di catene da neve metalliche; questa disposizione si applica per analogia ai tricicli a motore. Sono ammessi anche equipaggiamenti analoghi, fatti di un altro materiale, autorizzati dall'USTRA.

Art. 116 Ciclopista, percorso pedonale, strada per cavalli da sella

¹ Il segnale «Ciclopista» (C.16) obbliga i ciclisti a servirsi del percorso contrassegnato.

² Il segnale «Percorso pedonale» (C.17) obbliga i pedoni a servirsi del percorso contrassegnato.

³ Il segnale «Strada per cavalli da sella» (C.18) obbliga chi va a cavallo e chi conduce i cavalli per la cavezza a servirsi del percorso contrassegnato.

⁴ Gli altri utenti della strada possono utilizzare le ciclopiste soltanto qualora ciò sia previsto esplicitamente. I pedoni possono utilizzare le ciclopiste in assenza di marciapiedi e di percorsi pedonali.

⁵ I segnali che indicano percorsi destinati contemporaneamente a due categorie di utenti (ad es. «Ciclopista e percorso pedonale»; C.19) si riferiscono ai percorsi di cui ai capoversi 1–3 nei quali l'area di circolazione è comune a entrambe le categorie. I ciclisti e chi va a cavallo devono avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza.

⁶ I segnali che indicano percorsi suddivisi per categoria di utenti (ad es. «Ciclopista e percorso pedonale divisi per categoria»; C.20) si riferiscono ai percorsi di cui ai capoversi 1–3 nei quali a ogni categoria è riservata, per il tramite di una demarcazione, una specifica area di circolazione.

Art. 117 Carreggiata riservata ai bus

Il segnale «Carreggiata riservata ai bus» (C.21) indica una carreggiata destinata ai bus del servizio pubblico di linea e non utilizzabile da altri veicoli; può inoltre servire a rendere più chiaro il tracciato delle corsie demarcate riservate ai bus.

Sezione 4: Segnali speciali di comportamento

Art. 118 Segnali per speciali aree di circolazione

¹ I segnali «Inizio della località sulle strade principali» (D.01), su sfondo blu, e «Inizio della località sulle strade secondarie» (D.02), su sfondo bianco, contrasse-

gnano il punto a partire dal quale, all'interno della località, vigono norme speciali della circolazione.

² I segnali «Autostrada» (D.03) e «Semiautostrada» (D.04) contrassegnano le autostrade e le semiautostrade sulle quali vigono norme speciali della circolazione. Essi sopprimono tutte le restrizioni segnalate in precedenza.

³ Il segnale «Galleria» (D.05) contrassegna un tratto di strada che passa attraverso una galleria sul quale vigono le norme speciali della circolazione nelle gallerie. Sul segnale posto all'entrata di una galleria sulle autostrade o semiautostrade figura anche il nome della galleria.

Art. 119 Strada principale

¹ Il segnale «Strada principale» (D.06) contrassegna le strade con diritto di precedenza e indica che la precedenza da destra prevista dalla legge è revocata alle intersezioni che seguono.

² Sulle strade principali è vietato parcheggiare.

Art. 120 Zona d'incontro

¹ Il segnale «Zona d'incontro» (E.01) contrassegna le strade nei quartieri residenziali o commerciali su cui i pedoni possono utilizzare l'intera area di circolazione. I pedoni hanno la precedenza rispetto ai veicoli, ma non devono ostacolarli inutilmente.

² La velocità massima è di 20 km/h.

³ Il parcheggio è permesso soltanto nei luoghi contrassegnati da segnali e demarcazioni. Per il parcheggio di velocipedi vigono le norme generali di comportamento.

Art. 121 Zona pedonale

¹ Il segnale «Zona pedonale» (E.02) contrassegna le strade riservate ai pedoni. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare soltanto a passo d'uomo; i pedoni hanno la precedenza.

² Il parcheggio è permesso soltanto nei luoghi contrassegnati da segnali e demarcazioni. Per il parcheggio di velocipedi vigono le norme generali di comportamento.

Art. 122 Senso unico, precedenza rispetto al traffico in senso inverso, strada postale di montagna

¹ Il segnale «Senso unico» (D.07) contrassegna le strade sulle quali è possibile circolare soltanto nella direzione indicata. Tali strade sono equiparate alla metà destra di una strada aperta al traffico nei due sensi. La retromarcia è permessa soltanto per parcheggiare, attaccare un rimorchio e simili.

² Il segnale «Precedenza rispetto al traffico in senso inverso» (D.08) contrassegna i restringimenti stradali in cui i veicoli multi-traccia che circolano in senso inverso devono dare la precedenza. Se tali veicoli si sono già immessi nel restringimento,

l'obbligo di dare la precedenza passa ai veicoli che circolano nella direzione della freccia bianca.

³ Il segnale «Strada postale di montagna» (D.09) contrassegna le strade sulle quali, in presenza di incroci o condizioni di sorpasso difficili, si devono osservare le segnalazioni e le indicazioni date dal conducente dei veicoli del servizio pubblico di linea.

Art. 123 Piazzola, piazzola di sosta, uscita di scampo

¹ Il segnale «Piazzola» (D.10) contrassegna gli spiazzi sui quali i conducenti di veicoli lenti possono spostarsi per facilitare il sorpasso ai veicoli più veloci. La fermata volontaria e il parcheggio sono vietati.

² Il segnale «Piazzola di sosta per veicoli in panne» (D.11) contrassegna gli spiazzi riservati alle fermate imposte da necessità sulle autostrade e semiautostrade sprovviste di corsie d'emergenza.

³ Il segnale «Uscita di scampo» (D.12) contrassegna una corsia demarcata in rosso-bianco, seguita da un letto di ghiaia, che i conducenti devono impiegare per far fermare il veicolo in caso di avaria dei freni.

Art. 124 Parcheggio

¹ Il segnale «Parcheggio» (D.13) contrassegna le aree destinate al parcheggio.

² Il segnale «Parcheggio con disco orario» (D.14) contrassegna le aree di circolazione in cui i conducenti di autoveicoli devono utilizzare un disco orario conformemente all'allegato 2 numero 1. Il segnale ha il significato seguente:

- a. senza indicazione di una limitazione temporale (zona blu), il tempo di parcheggio limitato per i veicoli vige dalle ore 08.00 alle 19.00 durante i giorni feriali. In un pannello integrativo è indicato se la limitazione vale anche la domenica e i giorni festivi. La tabella nell'allegato 2 numero 2 disciplina la durata di parcheggio;
- b. con indicazione di una limitazione temporale, i veicoli possono essere parcheggiati al massimo per il periodo indicato sul pannello integrativo.

³ Il conducente che parcheggia l'autoveicolo in un'area di circolazione segnalata conformemente al capoverso 2 deve posizionare la freccia del disco orario sulla lineetta che segue l'ora effettiva dell'arrivo e posizionare il disco in maniera ben visibile dietro al parabrezza. Le indicazioni del disco orario non possono essere modificate prima della partenza del veicolo. Non è necessario collocare il disco orario se, all'ora dell'arrivo, non è in vigore la limitazione temporale e se il veicolo è rimesso in circolazione prima che ricominci tale limitazione.

⁴ Il segnale «Parcheggio contro pagamento» (D.15) contrassegna le aree in cui gli autoveicoli possono essere parcheggiati solo contro il pagamento di una tassa e secondo le istruzioni che figurano sul parchimetro.

⁵ Se il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente deve rimettere in circolazione il veicolo al più tardi alla scadenza del tempo concesso per il parcheggio, a meno che, secondo le istruzioni che figurano sul parchimetro, non sia

permesso versare nuovamente una tassa prima della fine del tempo autorizzato. È vietato spostare l'autoveicolo in un posto di parcheggio vicino.

⁶ Al posto di autoveicoli possono essere parcheggiati, sui posti di parcheggio segnalati conformemente ai capoversi 2 e 4, anche altri veicoli a motore multi-traccia, motoveicoli con carrozino laterale e altri veicoli di dimensioni simili, a condizione che il disco orario sia applicato in maniera ben visibile oppure che la tassa di parcheggio sia stata pagata.

⁷ Il segnale «Parcheggio con collegamento a un mezzo di trasporto pubblico» (D.16) contrassegna le aree di parcheggio destinate in particolare ai conducenti che intendono utilizzare un mezzo di trasporto pubblico. Il tipo del mezzo di trasporto può essere indicato con un simbolo.

Capitolo 4: Segnali di indicazione

Sezione 1: Segnali di informazione

Art. 125 Principio

I segnali sono collocati all'entrata di un'installazione, di un edificio o nel luogo in cui il servizio indicato è reso o l'informazione data ha effetto.

Art. 126 Passaggio pedonale, sottopassaggio pedonale, cavalcavia pedonale

¹ Il segnale «Ubicazione di un passaggio pedonale» (G.01) indica dove è collocato un passaggio pedonale.

² I segnali «Sottopassaggio pedonale» (G.02) e «Cavalcavia pedonale» (G.03) indicano i sottopassaggi e i cavalcavia che i pedoni avrebbero difficoltà a vedere.

Art. 127 Passaggio a livello

La croce di Sant'Andrea (G.04, G.05) è collocata in corrispondenza dei passaggi a livello sprovvisti di barriere.

Art. 128 Vicolo cieco

¹ Il segnale «Vicolo cieco» (G.06) indica che una strada non procede oltre.

² Il segnale «Vicolo cieco con eccezioni» (G.07) indica un vicolo cieco che sfocia in una ciclopista o in un percorso pedonale.

Art. 129 Disposizione delle corsie

¹ Il segnale «Disposizione delle corsie» (G.08) indica il tracciato, il numero di corsie ed eventualmente la diminuzione o l'aumento di tale numero.

² Il segnale «Disposizione delle corsie all'apertura della corsia d'emergenza» (G.08.1) indica il tracciato delle corsie quando la corsia d'emergenza è temporaneamente aperta alla circolazione.

Art. 130 Indicazioni sullo stato delle strade

¹ Il segnale «Stato delle strade» (G.09) indica lo stato delle strade dei passi, delle strade di accesso ai luoghi di sport invernali e simili che non sono praticabili temporaneamente o soltanto con le catene da neve. Per la presegnalazione si adopera il segnale «Preavviso sullo stato delle strade» (G.10).

² Sui segnali i colori hanno i significati seguenti:

- a. sfondo rosso, strada chiusa;
- b. sfondo verde, strada aperta;
- c. sfondo bianco con il simbolo del segnale «Catene da neve obbligatorie» (C.15) oppure con il segnale «Strada sdrucchiolevole» (A.11) unito al simbolo «Carreggiata gelata» (I.17), tratto stradale su cui vige la prescrizione o l'avviso corrispondente.

Art. 131 Indicazioni sui limiti generali di velocità

Il segnale «Indicazioni sui limiti generali di velocità» (G.11) indica, in prossimità dei valichi doganali, i limiti generali di velocità vigenti in Svizzera.

Art. 132 Vari segnali di indicazione

I segnali «Campeggio» (G.12), «Terreno per veicoli abitabili» (G.13), «Primo soccorso» (G.14), «Posto di rifornimento» (G.15), «Posto di rifornimento carburante speciale» (G.16), «Albergo-motel» (G.17), «Ristorante» (G.18), «Bar» (G.19), «Informazioni» (G.20) e «Ostello» (G.21) indicano i servizi, le installazioni o gli edifici corrispondenti.

Art. 133 Segnali di indicazione nelle gallerie segnalate

¹ I segnali «Estintore» (G.22) e «Telefono d'emergenza» (G.23) ovvero, in condizioni limitate di spazio, la combinazione dei due segnali (G.24) indicano, nelle gallerie segnalate, l'ubicazione dei dispositivi corrispondenti.

² Il segnale «Bollettino radio sulle condizioni del traffico» (G.25) indica, nelle gallerie segnalate, che è possibile ricevere via radio informazioni specifiche su quanto avviene all'interno della galleria ed eventualmente istruzioni di comportamento.

³ Il segnale «Prossima uscita di sicurezza: direzione e distanza» (G.26) indica, nelle gallerie segnalate, l'uscita di sicurezza più vicina. Il segnale «Uscita di sicurezza» (G.27) indica l'ubicazione di un'uscita di sicurezza.

Art. 134 Indicazioni specifiche sulle autostrade e semiautostrade

¹ Il segnale «Area di servizio» (G.28) indica la presenza di impianti accessori e la relativa offerta di servizi.

² Il segnale «Telefono di soccorso» (G.29) indica la direzione da seguire per raggiungere il più vicino telefono di soccorso.

³ Sulle autostrade e semiautostrade possono inoltre essere collocati pannelli indicanti i chilometri (G.30) e pannelli indicanti gli ettometri (G.31).

Art. 135 Indicazione degli eventi di traffico sulle autostrade e semiautostrade
I pannelli a messaggio variabile (G.32) contengono informazioni temporanee concernenti il traffico.

Sezione 2: Indicazione della direzione

Art. 136 Indicatori di direzione generali, preindicatori di direzione generali e cartelli di preselezione generali

¹ Gli indicatori di direzione collocati in corrispondenza delle intersezioni e delle rotonde indicano la direzione da seguire; essi possono essere annunciati con preindicatori di direzione (H.01-H.17). I cartelli di preselezione (H.18-H.20) collocati al di sopra della carreggiata indicano, prima delle intersezioni di strade a più corsie, quale corsia conduce a una determinata destinazione.

² Gli indicatori di direzione, i preindicatori di direzione e i cartelli di preselezione indicano in primo luogo delle località; se necessario, indicano anche destinazioni locali importanti come la stazione ferroviaria o il centro città.

³ Le destinazioni accessibili mediante un'autostrada o una semiautostrada sono indicate su sfondo verde, quelle accessibili soprattutto mediante strade principali su sfondo blu e quelle accessibili soprattutto mediante strade secondarie su sfondo bianco. Sui cartelli di preselezione e sui preindicatori di direzione possono essere indicate altre destinazioni su campi separati di colore diverso; il colore del campo corrisponde a quello che sarebbe usato nell'indicatore di direzione per segnalare la destinazione in questione.

⁴ Sui preindicatori di direzione e sui cartelli di preselezione è possibile annunciare restrizioni alla circolazione vevoli per uno dei tratti indicati oppure per la corsia in questione riproducendo il segnale di prescrizione corrispondente (H.21).

Art. 137 Speciali preindicatori di direzione

¹ Il «Cartello delle distanze dalle prossime destinazioni» (H.22) collocato sulle autostrade e semiautostrade indica al massimo cinque destinazioni.

² Il segnale «Strada laterale che implica un pericolo o una restrizione» (H.23), sul quale figura il segnale di pericolo o la prescrizione del caso, indica che, immediatamente dopo l'intersezione, la strada laterale presenta un luogo pericoloso o è oggetto di una restrizione della circolazione.

³ Il segnale «Guida del traffico» (H.24) indica il percorso da seguire per giungere a destinazione, se a un'intersezione è vietato svoltare.

Art. 138 Indicatori di direzione bianchi per stabilimenti particolari

¹ Gli indicatori di direzione con sfondo bianco e i simboli delle aree di parcheggio, delle aree di parcheggio coperte e delle aree di parcheggio con collegamento a un mezzo di trasporto pubblico indicano la direzione verso queste aree (H.25-H.27). Se l'area di parcheggio è riservata a determinati generi di veicoli, il simbolo del veicolo è aggiunto nell'indicatore di direzione.

² Gli indicatori di direzione «Campeggio» (H.28) e «Terreno per veicoli abitabili» (H.29) indicano la direzione verso le aree riservate alle tende o alle roulotte da campeggio.

³ L'indicatore di direzione «Pronto soccorso» (H.30) indica la direzione verso un pronto soccorso aperto 24 ore su 24.

Art. 139 Indicatori di direzione per aziende e segnaletica turistica

¹ Gli indicatori di direzione con sfondo grigio indicano la direzione verso aziende industriali, artigianali, commerciali, nonché esposizioni e simili («Indicatore di direzione per aziende», H.31). Le zone industriali e artigianali sono raffigurate con il simbolo I.24, a cui è eventualmente aggiunta la denominazione della zona.

² Gli indicatori di direzione di grandi dimensioni con sfondo marrone scuro (H.32) indicano la direzione verso destinazioni turistiche importanti o le annunciano.

³ Gli indicatori di direzione di piccole dimensioni con sfondo marrone chiaro (H.33) indicano la direzione verso gli alberghi.

⁴ Il segnale «Passo» (H.34) indica il nome del colle e la relativa altitudine.

Art. 140 Indicatori di direzione per determinati generi di veicoli

¹ Gli indicatori di direzione con sfondo bianco e il simbolo di un veicolo (ad es. H.35) indicano la direzione consigliata per il genere di veicolo corrispondente.

² Gli indicatori di direzione con sfondo rosso e il simbolo di un velocipede, di una mountain-bike o di mezzi simili a veicoli (H.36-H.43) indicano la direzione per il veicolo corrispondente.

Art. 141 Indicatori di direzione per segnalare la rete dei sentieri

Gli indicatori di direzione per segnalare la rete di sentieri secondo la legge federale del 4 ottobre 1985¹⁷ sui percorsi pedonali ed i sentieri, con sfondo giallo, blu o violetta, indicano la direzione verso i sentieri (H.44), i sentieri di montagna (H.45), i sentieri alpini (H.46) o i sentieri invernali (H.47).

Art. 142 Indicatori di direzione annuncianti una deviazione

¹ Gli indicatori di direzione con sfondo arancione (H.48 e H.49) indicano i tratti in cui la circolazione è deviata.

² I «preindicatori di direzione annunciati una deviazione» (H.50) annunciano i tratti chiusi al traffico e le strade di deviazione.

³ La croce arancione o rossa sugli indicatori di direzione indica che la destinazione segnalata non può temporaneamente essere raggiunta.

Art. 143 Nomi delle vie

I nomi delle vie possono essere indicati su pannelli di piccole dimensioni. I Cantoni possono adottare disposizioni corrispondenti.

Art. 144 Numerazione delle strade

¹ Le «Tavole numerate per le strade europee» (H.51), con sfondo verde, indicano tratti della rete delle strade europee di grande transito.

² Le «Tavole numerate per le autostrade e semiautostrade» (H.52), con sfondo rosso, indicano la rete delle autostrade e delle semiautostrade.

³ Le «Tavole numerate per le strade principali» (H.53), con sfondo blu, indicano le strade principali più importanti.

⁴ La «Tavola numerata per le uscite» (H.54) e la «Tavola numerata per le intersezioni» (H.55), con sfondo bianco, indicano le uscite e le intersezioni su autostrade e semiautostrade.

Capitolo 5: Indicazioni che integrano i segnali

Art. 145 Principi

¹ Le indicazioni che integrano i segnali figurano su pannelli integrativi collocati sotto i segnali.

² Le indicazioni su un pannello integrativo sono vincolanti come i segnali.

Art. 146 Indicazioni riguardanti il campo d'applicazione dei segnali in generale

¹ Il campo d'applicazione territoriale dei segnali può essere indicato con i pannelli integrativi seguenti:

- a. «Cartello di distanza» (I.01) o «Cartello indicante la distanza e la direzione» (I.02), per indicare la distanza di un luogo pericoloso o del luogo in cui vige una prescrizione o deve essere osservata un'indicazione ed eventualmente la direzione verso tale luogo;
- b. «Lunghezza del tratto» (I.03), per indicare la lunghezza dei tratti sui quali vi è un pericolo o vige una prescrizione;
- c. «Cartello di ripetizione» (I.04), per evidenziare il permanere di un pericolo o di una prescrizione.

² I pannelli integrativi riportanti una fascia oraria indicano la durata di validità della prescrizione segnalata. Se tale indicazione è preceduta dalla parola «eccettuato», la prescrizione segnalata vige unicamente nelle fasce orarie diverse da quella indicata.

³ I pannelli integrativi con una scritta o un simbolo di cui all'allegato 1 numero 4 indicano che i segnali a cui questi sono aggiunti si riferiscono unicamente alle categorie di utenti della strada corrispondenti. Se la parola «eccettuato» o «permesso» precede la scritta o il simbolo, il segnale non si applica alle categorie di utenti della strada corrispondenti.

⁴ Il simbolo «Velocipede» (I.42) su un pannello integrativo si riferisce sia ai velocipedi sia ai ciclomotori con motore spento.

Art. 147 Indicazioni riguardanti il campo d'applicazione dei segnali per i veicoli fermi

¹ Aggiunti ai segnali per i veicoli fermi, il «Cartello d'inizio» (I.05) e il «Cartello di fine» (I.06) indicano rispettivamente l'inizio e la fine del campo d'applicazione del segnale.

² Aggiunto ai segnali per i veicoli fermi, il «Cartello di direzione» (I.07) portante una freccia diretta verso sinistra o verso destra indica in che direzione si estende un'area con divieto di fermata o di parcheggio oppure un'area di parcheggio.

³ Le eccezioni temporanee al divieto di fermata o di parcheggio (B.35; B.36) sono indicate nei pannelli integrativi «Parcheggio» (I.08), «Parcheggio con disco orario» (I.09) e «Parcheggio contro pagamento» (I.10). Le eccezioni temporanee al divieto di fermata possono essere indicate anche nel pannello integrativo «Eccezioni al divieto di fermata» (I.11).

⁴ Aggiunto al segnale «Parcheggio» (D.13), il pannello integrativo con il simbolo «Invalidi» (I.46) indica che i posti di parcheggio possono essere utilizzati soltanto se si dispone del contrassegno di parcheggio per persone disabili.

Art. 148 Indicazioni riguardanti il campo d'applicazione dei divieti di circolazione e delle limitazioni delle dimensioni e del peso

¹ Aggiunto a un divieto di circolazione oppure a una limitazione delle dimensioni e del peso, il pannello integrativo «Servizio a domicilio» autorizza il passaggio dei veicoli che consegnano o ritirano merci presso i residenti o fondi vicini, dei veicoli dei residenti e delle persone che si recano in visita o che lavorano su fondi vicini e dei veicoli di terzi che trasportano queste persone.

² Aggiunto a un divieto di circolazione oppure a una limitazione delle dimensioni e del peso, il pannello integrativo con il simbolo «Carico o scarico merci» (I.12) autorizza il passaggio e la sosta di veicoli allo scopo e per la durata del carico e dello scarico di merci.

Art. 149 Indicazioni riguardanti il campo d'applicazione dei segnali per i percorsi pedonali, le ciclopiste e le strade per cavalli da sella nonché del segnale «Carreggiata riservata ai bus»

¹ È possibile autorizzare altri utenti della strada a servirsi dei percorsi pedonali, delle ciclopiste e delle strade per cavalli da sella nonché delle aree con il segnale «Carreggiata riservata ai bus» (C.21) aggiungendo un pannello integrativo al segnale corrispondente. Tali utenti devono avere riguardo per le categorie di utenti a cui tali aree sono normalmente riservate e dare loro la precedenza. Essi possono inoltre parcheggiare soltanto nei luoghi contrassegnati con segnali e demarcazioni.

² Aggiunto al segnale «Percorso pedonale» (C.17), il pannello integrativo «Velocipedi» autorizza i velocipedi e i ciclomotori con motore spento a utilizzare il marciapiede. I conducenti di questi veicoli devono avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza. La fine dell'autorizzazione può essere indicata apponendo sul pannello integrativo «Velocipedi» tre strisce nere diagonali da sinistra in basso a destra in alto.

³ Aggiunto ai segnali «Ciclopista» (C.16), «Percorso pedonale» (C.17) e «Strada per cavalli da sella» (C.18), il «Cartello di direzione» (I.07) portante una freccia diretta verso sinistra o verso destra indica che il percorso segnalato si trova sull'altro lato della strada.

Art. 150 Altre indicazioni riguardanti il campo d'applicazione di alcuni segnali

¹ Aggiunto al segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (B.07), il pannello integrativo recante la parola «eccettuato» e il simbolo «Traffico S» (I.13) indica che tali veicoli o combinazioni di veicoli, muniti sul davanti e sul dietro di un segnale speciale di cui all'allegato 4 numero 11 OETV¹⁸, sono esonerati dal divieto segnalato.

² Aggiunto al segnale «Peso massimo» (B.21), il pannello integrativo che permette un peso superiore per una combinazione di veicoli indica che il peso effettivo della combinazione di veicoli, ma non quello dei singoli veicoli, può superare il valore indicato nel segnale.

³ Aggiunto ai segnali «Divieto di circolazione per i rimorchi» (B.10) e «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale» (B.11), il pannello integrativo con la specificazione di un peso indica che il segnale si applica soltanto ai rimorchi il cui peso totale riportato nella licenza di circolazione è pari almeno al valore indicato.

Art. 151 Pannello integrativo «Direzione della strada con diritto di precedenza»

Aggiunto ai segnali «Stop» (C.01), «Dare precedenza» (C.02), «Strada principale» (D.06) e «Intersezione con diritto di precedenza» (A.22), il pannello integrativo «Direzione della strada con diritto di precedenza» (I.14) indica il tracciato di una

¹⁸ RS 741.41

strada principale che cambia direzione o di una strada secondaria con diritto di precedenza. In relazione con i segnali «Stop» e «Dare precedenza» esso indica ai conducenti che circolano su una strada in cui il diritto di precedenza è stato revocato che devono dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla strada con diritto di precedenza o a quelli che la lasciano. La striscia larga rappresenta la strada con diritto di precedenza.

Art. 152 Pannelli integrativi presso i passaggi a livello

Aggiunto ai segnali «Barriere» (A.25) e «Passaggio a livello senza barriere» (A.26), il pannello integrativo «Luce lampeggiante» (I.15) indica i passaggi a livello con impianti di luci lampeggianti.

cfr. anche disposizioni transitorie e modifiche da decidere a parte

Art. 153 Altre indicazioni che integrano alcuni segnali

¹ Aggiunto al segnale «Senso unico» (D.07), il pannello integrativo «Traffico in senso inverso» (I.16) indica che i veicoli raffigurati possono circolare in senso inverso.

² Aggiunto al segnale «Parcheggio contro pagamento» (D.15), il pannello integrativo «Parchimetro collettivo» indica che un parchimetro è destinato a più posti di parcheggio.

³ Aggiunto al segnale «Strada sdruciolevole» (A.11), il pannello integrativo «Carreggiata gelata» (I.17) indica che il segnale serve per avvertire della presenza di gelo o neve gelata.

⁴ Aggiunto al segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (B.01), il pannello integrativo con il simbolo «Sdoganamento con dichiarazione a vista» (I.18) indica che la corsia in questione può essere utilizzata soltanto da conducenti con dichiarazione a vista.

⁵ Aggiunto al segnale «Piazzola di sosta per veicoli in panne» (D.11), il pannello integrativo con il simbolo «Telefono d'emergenza» (I.20) o con il simbolo «Estintore» (I.21) indica che la piazzola di sosta è provvista degli equipaggiamenti corrispondenti.

⁶ Aggiunto ai segnali per gli impianti accessori provvisti di posto di rifornimento sulle autostrade e semiautostrade, il pannello integrativo «Successivo posto di rifornimento» (I.22) annuncia il posto di rifornimento successivo a quello che si sta per raggiungere.

Capitolo 6: Segnali luminosi

Art. 154 Genere e significato dei segnali luminosi

¹ La luce rossa e, ai passaggi a livello, la luce rossa lampeggiante o girevole significano «Fermata».

² La luce verde dà via libera.

³ Per i veicoli la luce gialla significa:

- a. se segue alla luce verde o, nei semafori a due colori, alla luce gialla lampeggiante, fermata per i veicoli che possono fermarsi ancora prima dell'intersezione;
- b. se è accesa insieme con la luce rossa, prepararsi a ripartire e attendere che la luce verde o la luce gialla lampeggiante dia via libera.

⁴ La luce gialla lampeggiante obbliga gli utenti della strada a usare particolare prudenza. Essa autorizza i conducenti a ripartire, fermo restando il rispetto delle norme generali della circolazione nonché dei segnali e delle demarcazioni.

Art. 155 Pannelli integrativi con frecce

Le frecce nere su un pannello integrativo bianco aggiunto sotto i segnali luminosi indicano che, sulla corsia o sulla metà della carreggiata corrispondente, può essere imboccata unicamente la direzione segnalata.

Art. 156 Disposizione delle luci

Se le luci di un semaforo a più colori sono collocate le une sopra le altre, la luce rossa si trova in alto, se sono collocate le une di fianco alle altre, la luce rossa si trova a sinistra. Un'eventuale luce verde si trova rispettivamente in basso e a destra.

Art. 157 Semafori a tre colori

¹ I semafori a tre colori (J.01, J.02) regolano il diritto di precedenza tra i veicoli, nonché tra questi e i veicoli ferroviari o i pedoni.

² Per quanto riguarda la precedenza alle intersezioni, la luce verde prevale sulle norme generali, sui segnali e sulle demarcazioni. I veicoli che svoltano devono dare la precedenza al traffico in senso inverso e ai pedoni sulla strada trasversale.

³ Le frecce nelle singole luci consentono la circolazione nelle direzioni indicate. Se accanto al semaforo con la freccia verde lampeggia una luce gialla, i veicoli che svoltano devono dare la precedenza al traffico in senso inverso e ai pedoni sulla strada trasversale. Se accanto alla freccia verde lampeggia una luce gialla con il contorno di un pedone, i veicoli che svoltano devono dare la precedenza ai pedoni sulla strada trasversale. La luce gialla lampeggiante con il contorno di un pedone si trova accanto alla freccia verde o in corrispondenza dei passaggi pedonali.

cfr. anche disposizioni transitorie e modifiche da decidere a parte

Art. 158 Semafori a due colori

¹ I semafori con luci rosse e verdi, ma sprovvisti di luci gialle sono adoperati per regolare la circolazione dei veicoli soltanto in connessione con la gestione di rampe d'accesso ad autostrade e semiautostrade. Su un pannello integrativo è indicato il numero massimo di veicoli che possono procedere quando si accende la luce verde.

La luce verde che lampeggia quando viene attivato il semaforo significa che sta per accendersi la luce rossa.

² I semafori con luci rosse, gialle e gialle lampeggianti, ma sprovvisti di luci verdi (J.03, J.04) possono essere adoperati per regolare la circolazione dei veicoli in prossimità di cantieri o uscite di servizi di salvataggio, prima delle gallerie e al loro interno, al fine di definire i rapporti di precedenza tra i veicoli del servizio pubblico di linea, ai passaggi a livello e simili.

Art. 159 Segnali luminosi per alcuni utenti della strada

¹ Le luci con il simbolo di un velocipede (J.05) sono rivolte esclusivamente ai velocipedi e prevalgono sugli altri segnali luminosi rivolti ai veicoli.

² Le luci con il simbolo colorato di un pedone (J.06) sono rivolte ai pedoni. Questi ultimi possono accedere alla carreggiata o, in presenza di passaggi a livello, alla zona dei binari soltanto se la luce verde è accesa. Se, nei semafori a due colori, la luce verde incomincia a lampeggiare o se, nei semafori a tre colori, si accende una luce gialla, i pedoni devono allontanarsi immediatamente dalla carreggiata o dalla zona dei binari.

³ Le luci bianche sono rivolte esclusivamente ai veicoli del servizio pubblico di linea.

cf. anche disposizioni transitorie e modifiche da decidere a parte

Art. 160 Sistema di segnali luminosi per la gestione temporanea delle corsie

Per chiudere o aprire temporaneamente singole corsie o per aprire temporaneamente la corsia d'emergenza è utilizzato il sistema seguente di segnali luminosi collocati al di sopra della carreggiata (J.07):

- a. le frecce verdi dirette verticalmente verso il basso significano che la circolazione è autorizzata sulle corsie da esse indicate;
- b. le frecce gialle lampeggianti, dirette di sbieco verso il basso e sinistra o destra significano che la corsia corrispondente deve essere lasciata al più presto per imboccare la direzione indicata;
- c. due sbarre rosse oblique a forma di croce significano che la corsia corrispondente è chiusa alla circolazione.

Capitolo 7: Demarcazioni, barriere e dispositivi di delimitazione del tracciato stradale

Sezione 1: Demarcazioni

Art. 161 Principi

¹ Le demarcazioni sono dipinte o applicate sulla carreggiata oppure vi sono incastrate. Possono essere tracciate anche con altri mezzi (ad es. pietre da pavimentazione stradale).

² Se è necessario realizzare o modificare temporaneamente delle demarcazioni, per esempio in presenza di cantieri o deviazioni del traffico, sono utilizzate demarcazioni giallo-arancioni, corpi indicatori di direzione oppure luci incassate; questi elementi revocano la validità delle demarcazioni esistenti.

Art. 162 Demarcazione delle corsie in generale

¹ Le linee di direzione (discontinue, di colore bianco; K.01) e le linee di sicurezza (continue, di color bianco; K.02) costituiscono una delimitazione tra le due metà della carreggiata o tra le corsie. Costituiscono inoltre una delimitazione tra le corsie e i binari.

² I veicoli non possono attraversare le linee di sicurezza e le linee doppie di sicurezza (K.03) né passarvi sopra.

³ Nel tratto in cui la linea di direzione è collocata accanto alla linea di sicurezza (K.04) i veicoli che circolano dalla parte della linea di direzione possono attraversare la linea di sicurezza.

⁴ Le linee di avvertimento (discontinue, di colore bianco; K.05) servono ad annunciare le linee di sicurezza. Il rapporto tra la lunghezza dell'intervallo tra i segmenti e la lunghezza del segmento è sostanzialmente minore rispetto a quello nelle linee di direzione.

Art. 163 Corsie per determinate categorie di utenti della strada

¹ Le corsie riservate ai bus sono delimitate da una linea gialla continua o discontinua e con l'iscrizione in giallo «BUS» (K.06). Possono essere adoperate solo dai bus del servizio pubblico di linea ed eventualmente dalle tranvie e dalle ferrovie su strada; sono fatte salve le eccezioni demarcate mediante un simbolo o un'iscrizione. Gli altri veicoli non possono circolare sulle corsie riservate ai bus, ma possono attraversarle (ad es. per svoltare) se sono delimitate da una linea gialla discontinua.

² Le corsie ciclabili sono delimitate da una linea gialla continua o discontinua (K.07). È vietato circolare sulla linea discontinua o passarvi sopra. I veicoli a motore possono utilizzare le corsie ciclabili delimitate da una linea discontinua purché non ostacolino i velocipedi.

³ Se parallelamente a una linea di sicurezza corre una breve linea gialla discontinua, soltanto i velocipedi sono autorizzati ad attraversare la linea di sicurezza oppure, se vi è anche l'iscrizione «BUS», soltanto i bus del servizio pubblico di linea. Gli altri veicoli nonché i veicoli che si trovano dalla parte della linea di sicurezza non possono attraversare la linea di sicurezza.

⁴ Per separare le ciclopiste dai percorsi pedonali e dalle strade per cavalli da sella che si trovano allo stesso livello è utilizzata una linea gialla continua o discontinua. I velocipedi e i cavalli da sella non possono attraversare le linee discontinue né passarvi sopra.

⁵ Le corsie ciclabili allargate (K.08) sono corsie ciclabili con relativo settore allargato e sono demarcate prima di segnali luminosi. Nel settore ampliato, contrassegnato

dal simbolo di un velocipede, i ciclisti possono, se la luce è rossa, circolare accanto ad altri ciclisti.

Art. 164 Freccie

¹ Le frecce direzionali (K.09) segnalano la direzione da seguire sulla corsia corrispondente.

² Le frecce direzionali segnalano in particolare ai veicoli che svoltano a sinistra, a quelli che svoltano a destra o a quelli che proseguono diritto i tratti di strada che servono alla preselezione. Alle intersezioni i veicoli possono seguire soltanto la direzione indicata dalla freccia direzionale tracciata sulla corsia in cui si trovano.

³ Le grandi frecce direzionali gialle sono rivolte esclusivamente ai bus del servizio pubblico di linea, quelle piccole ai velocipedi. La direzione indicata da queste frecce può essere diversa dal senso di marcia degli altri utenti della strada.

⁴ All'occorrenza, le frecce direzionali bianche sono completate dal nome di una località.

⁵ Le frecce di rientro (oblique, di colore bianco; K.10) indicano che è necessario lasciare la corsia seguendo la direzione indicata.

Art. 165 Simboli

¹ Nei percorsi destinati contemporaneamente a due categorie di utenti, i simboli dipinti in colore giallo indicano la ripartizione delle aree di circolazione.

² Negli altri casi, i simboli indicano quali utenti della strada possono utilizzare un'area di circolazione, incluse le aree di parcheggio.

Art. 166 Uscita di scampo

Le demarcazioni con dadi rossi e bianchi indicano le uscite di scampo (K.11).

Art. 167 Linee di arresto e linee di attesa, linee longitudinali continue

¹ La linea di arresto (continua e disposta trasversalmente rispetto alla carreggiata, di colore bianco; K.12) indica il luogo in cui i veicoli devono fermarsi al segnale «Stop» (C.01) ed eventualmente ai segnali luminosi, ai passaggi a livello, alla fine delle corsie destinate ai veicoli che svoltano e simili. In corrispondenza del segnale «Stop» la linea di arresto è completata dalla demarcazione «Stop» (K.13).

² La linea di attesa (serie di triangolini bianchi disposti trasversalmente rispetto alla carreggiata; K.14) indica il luogo in cui i veicoli devono eventualmente fermarsi al segnale «Dare precedenza» (C.02). Sulle strade principali e sulle strade secondarie importanti la linea di attesa può essere annunciata da un triangolo bianco dipinto sulla carreggiata con il vertice diretto verso il conducente (K.15). Sulle autostrade e semiautostrade la linea di attesa è sostituita con una linea di guida.

³ La parte frontale del veicolo o del carico non può oltrepassare la linea di arresto né quella di attesa.

⁴ Le linee longitudinali continue (K.16) completano le linee di arresto e quelle di attesa. Se collocate tra due corsie nella stessa direzione, esse indicano che non è più possibile cambiare corsia.

⁵ Nelle strade principali con diritto di precedenza che cambiano direzione a un'intersezione le linee di arresto e quelle di attesa possono sostituire le linee di guida (K.18, esempio 3).

⁶ Le linee di arresto e quelle di attesa rivolte esclusivamente ai velocipedi sono gialle.

Art. 168 Linee di margine e linee di guida, superfici vietate al traffico

¹ Le linee di margine (continue, di colore bianco; K.17) indicano il margine della carreggiata. Sulle autostrade e semiautostrade le linee di margine costituiscono una delimitazione tra la corsia d'emergenza e la carreggiata.

² Le linee di guida (discontinue, di colore bianco; K.18) servono alla guida ottica del traffico poiché costituiscono una delimitazione tra la carreggiata e le aree di circolazione in cui non vi sono corsie parallele alla carreggiata.

³ Le superfici vietate al traffico (tratteggiate e bordate, di colore bianco; K.19) servono alla guida ottica del traffico e alla sua canalizzazione; i veicoli non possono passarvi sopra. Se queste superfici sono interrotte per un breve tratto, è possibile svoltare in questo punto.

Art. 169 Posti di parcheggio

¹ La demarcazione dei posti di parcheggio può essere completata con un segnale. Laddove i posti di parcheggio sono demarcati, i veicoli possono essere parcheggiati soltanto all'interno delle linee di demarcazione. Se, all'interno di una zona, vi sono posti di parcheggio demarcati con segnali che autorizzano il parcheggio, il divieto di parcheggio al di fuori di tali posti vige sull'intera superficie della zona.

² I posti di parcheggio possono essere utilizzati solamente dai generi di veicoli ai quali, in proporzione alle dimensioni, sono destinati. Se sono completati con il simbolo di un veicolo, tali posti possono essere utilizzati soltanto dagli utenti della strada corrispondenti.

³ I posti di parcheggio sono demarcati da linee continue. Al posto della linea continua può essere realizzata una demarcazione parziale. La demarcazione è bianca oppure blu nella «Zona blu». Se segnalati, i posti di parcheggio possono anche essere contraddistinti da un rivestimento particolare che si distingue chiaramente dal resto della carreggiata.

⁴ L'inizio e la fine di una «Zona blu» possono essere indicati per mezzo di una doppia linea trasversale di colore blu e bianco; la linea blu si trova sul lato interno della zona.

⁵ Nei posti di parcheggio a pagamento possono essere iscritte delle cifre.

⁶ I posti di parcheggio riservati a una determinata categoria di persone sono gialli e possono essere completati con un'iscrizione o un simbolo (K.20). In questi posti è consentito fermare il veicolo soltanto se non si ostacolano gli utenti autorizzati.

Art. 170 Fermate dei veicoli del servizio pubblico di linea, divieti di parcheggio e di fermata demarcata

¹ Le linee a zig-zag (di colore giallo; K.21) indicano le aree riservate alla fermata dei veicoli del servizio pubblico di linea. Negli orari di esercizio di tali mezzi su queste aree possono fermarsi altri veicoli soltanto per permettere ai passeggeri di salire o scendere e purché i veicoli del servizio pubblico di linea non siano ostacolati.

² Le linee tracciate sui posti in cui è vietato il parcheggio (con due diagonali che s'incrociano, di colore giallo; K.22) e quelle vietanti la fermata tracciate sul bordo della carreggiata (interrotte da croci, di colore giallo; K.23) vietano il parcheggio nel posto demarcato.

³ Le linee tracciate sul margine della carreggiata (continue, di colore giallo; K.24) vietano l'arresto volontario nel posto demarcato.

Art. 171 Demarcazioni per pedoni, ciclopiste che attraversano una strada

¹ I passaggi pedonali sono demarcati da una serie di strisce gialle, eventualmente bianche sul lastricato, parallele al margine della carreggiata (K.25).

² Le linee gialle discontinue che demarcano una ciclopista che attraversa una strada secondaria indicano agli utenti della ciclopista il loro diritto di precedenza.

³ Le corsie pedonali sono delimitate sulla carreggiata da linee gialle continue e la loro superficie è tratteggiata con linee oblique (K.26). I veicoli possono utilizzarle soltanto se non ostacolano i pedoni.

⁴ Le demarcazioni tattilo-visive per persone cieche e ipovedenti sono bianche o, sulla carreggiata, gialle. Sono ammesse linee di direzione per guidare, linee di sicurezza per delimitare un'area pericolosa, aree di biforcazione in corrispondenza di possibili cambiamenti di direzione, aree terminali alla fine di una linea di direzione come anche aree d'attenzione segnatamente nei luoghi pericolosi.

Sezione 2: Barriere e dispositivi di delimitazione del tracciato stradale

Art. 172 Barriere

¹ È vietato oltrepassare o aggirare le barriere chiuse o che stanno chiudendosi, incluse le semibarriere e le barriere con apertura a richiesta, nonché gli sbarramenti.

² Le barriere con apertura a richiesta possono essere aperte mediante l'apposito comando. Quando gli utenti della strada devono aprirle, sono tenuti a richiuderle, se ciò non avviene automaticamente.

Art. 173 Dispositivi di delimitazione del tracciato stradale

¹ Le strisce nere e bianche (K.27) rendono più chiaro il tracciato della strada oppure segnalano gli ostacoli permanenti situati a meno di 1 m dal margine della carreggiata.

² Le frecce direttrici nere e bianche (K.28) indicano le curve che, a causa della loro posizione, obbligano a ridurre la velocità.

³ Le colonnette direttrici con un catarifrangente bianco rettangolare disposto verticalmente (K.29) segnalano il margine destro della carreggiata, quelle con due catarifrangenti rotondi di colore bianco disposti uno sopra l'altro (K.30) segnalano il margine sinistro. Su strade suddivise per direzione di marcia e su strade senza traffico in senso inverso un'eventuale colonnetta direttrice reca un catarifrangente bianco verticale anche a sinistra.

⁴ Le colonnette che segnalano le isole spartitraffico sono munite di strisce orizzontali o verticali bianche e nere oppure gialle e nere.

Capitolo 8: Segnalazioni e istruzioni della polizia e di altre persone autorizzate**Art. 174** Obbligo di rispettare le segnalazioni e le istruzioni

¹ Le segnalazioni e le istruzioni date dalle persone elencate qui di seguito quando portano i segni distintivi della loro funzione sono vincolanti:

- a. agenti di polizia;
- b. organi militari incaricati di regolare il traffico nonché membri del servizio antincendio e della protezione civile;
- c. addetti ai cantieri stradali;
- d. funzionari doganali nei posti di dogana e controllori doganali in prossimità del confine;
- e. personale d'esercizio presso i passaggi a livello e simili;
- f. conducenti dei veicoli del servizio pubblico di linea sulle strade postali di montagna;
- g. membri delle pattuglie scolastiche e degli appositi servizi delle fabbriche nonché cadetti incaricati di regolare il traffico;
- h. membri dei servizi della circolazione privati.

² Le segnalazioni e le istruzioni di altre persone devono essere rispettate se sono dati per evitare un pericolo o per regolare una difficile situazione del traffico.

Art. 175 Genere e significato delle segnalazioni e delle istruzioni

¹ Se il traffico è regolato dalla polizia, gli utenti della strada devono attendere che l'agente faccia loro segnalazioni manuali, eccetto se si trovano in una colonna in movimento.

² Le segnalazioni manuali della polizia significano:

- | | | |
|----|-----------------------------------|---|
| a. | un braccio alzato verticalmente, | fermata prima dell'intersezione per gli utenti della strada provenienti da tutte le direzioni; |
| b. | un braccio teso lateralmente, | fermata per gli utenti della strada provenienti da tergo verso il dorso della mano dell'agente; |
| c. | le due braccia tese lateralmente, | fermata per gli utenti della strada provenienti dal davanti e da tergo; |
| d. | cenno di approccio, | via libera per gli utenti della strada nel senso indicato; |
| e. | avambraccio alzato e abbassato, | rallentare. |

³ Per rendere più visibili le segnalazioni manuali, la polizia può adoperare un bastone bianco oppure, di notte o in scarse condizioni di visibilità, una lampada a bastoncino con luce bianca o gialla.

⁴ La fermata può essere inoltre ordinata:

- a. per mezzo della luce rossa (ad es. un bastone o una paletta con luce rossa);
- b. per mezzo di una paletta retroriflettente dalla forma e dall'aspetto dei segnali «Divieto di accesso» (B.02) o «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (B.01).

⁵ Per regolare il traffico dove la carreggiata si restringe in prossimità di cantieri può essere utilizzata una paletta a due facce retroriflettenti raffigurante su una faccia il segnale «Divieto di accesso» per indicare la fermata obbligatoria e, sull'altra, un disco verde con bordo bianco per indicare la via libera.

Art. 176 Permesso per la regolazione del traffico

Per far regolare il traffico dai pattugliatori scolastici, dal personale di un'azienda o dai cadetti, nonché da servizi della circolazione privati occorre il permesso dell'autorità cantonale di polizia. Quest'ultima dà gli ordini necessari; essa può delegare la sua competenza alle autorità locali di polizia.

Titolo quarto: Corse speciali

Capitolo 1: Trasporti e veicoli speciali

Art. 177 In generale

¹ Le corse con veicoli che, a causa del loro carico, non soddisfano le prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi o quelle concernenti lo sbalzo del carico (trasporti speciali) come pure le corse con veicoli speciali possono essere effettuate sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso.

² I veicoli devono circolare in modo che gli altri utenti della strada siano disturbati il meno possibile. Agli altri veicoli deve essere agevolato l'incrocio e il sorpasso, se necessario fermandosi fuori della carreggiata.

³ Se le condizioni della strada e della circolazione sono difficili, i conducenti di veicoli e le persone ausiliarie devono prendere, di propria iniziativa, le misure di sicurezza imposte dalle circostanze.

Art. 178 Trasporti speciali

¹ Può essere rilasciato un permesso per il trasporto speciale di carichi indivisibili se non è possibile ottemperare alle prescrizioni nonostante vengano usati veicoli appropriati e il carico sia collocato correttamente. Può inoltre essere rilasciato un permesso per il trasporto di parti costitutive con autoveicoli di lavoro e di componenti delle gru da o verso il luogo in cui è impiegata la gru se, in questo modo, è possibile evitare un secondo viaggio.

² Per carico indivisibile si intende un carico costituito da una sola parte, non separabile per motivi tecnici o la cui separazione e rimontaggio causerebbero costi sproporzionati.

³ Se non è possibile verificare immediatamente l'indivisibilità del carico trasportato, segnatamente a causa dell'imballaggio, è necessario che il conducente abbia con sé gli appositi documenti concernenti il carico e che li presenti su richiesta alle autorità di controllo.

Art. 179 Veicoli speciali

¹ Può essere rilasciato un permesso per il trasferimento e l'uso di veicoli speciali che, a causa dello scopo cui sono destinati, non ottemperano alle prescrizioni.

² Il veicolo che traina un rimorchio speciale non può trainare, nel contempo, nessun altro veicolo. I trattori e gli autocarri pesanti possono essere utilizzati per trainare, previo permesso, al massimo due rimorchi speciali.

Art. 180 Permessi

¹ Il Cantone di stanza o il Cantone sul cui territorio inizia la corsa assoggettata al permesso rilascia i permessi per le corse interne e di esportazione, l'USTRA quelli per i veicoli al servizio della Confederazione nonché per le corse di transito transfrontaliere e di importazione.

² Ogni Cantone in cui si svolge la corsa rilascia un permesso valido sul proprio territorio oppure dà il suo consenso a un permesso rilasciato dall'USTRA. I permessi per percorrere le strade nazionali possono essere rilasciati esclusivamente con il consenso dell'USTRA.

³ Indipendentemente dal tipo di corsa, i permessi secondo il capoverso 1 possono essere rilasciati per tutta la Svizzera senza il consenso dei Cantoni interessati o dell'USTRA se:

- a. il veicolo o la combinazione di veicoli, carico incluso, non supera i 30 m di lunghezza e i 3 m di larghezza;
- b. il peso effettivo della combinazione di veicoli non supera le 44 t o le 50 t sulle autostrade e il carico sugli assi non supera le 12 t per asse;
- c. lo sbalzo posteriore del carico non supera gli 8 m e quello anteriore i 5 m; e
- d. la corsa è effettuata soltanto su autostrade, semiautostrade e strade principali nonché nelle località attraversate da strade principali.

⁴ I Cantoni, e l'USTRA per le strade nazionali, accertano quali siano i pesi e le dimensioni ammissibili sulle strade di grande transito per i veicoli e i trasporti speciali.

Capitolo 2: Divieto di circolare la notte e la domenica

Art. 181 Principio

¹ È vietato circolare la domenica e i giorni festivi seguenti: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e il 26 dicembre, se Natale non cade di lunedì o venerdì. Se in un Cantone, o in parte di esso, una di queste feste non è osservata, il divieto di circolare non è applicabile.

² È vietato circolare la notte dalle ore 22.00 alle 05.00.

³ Sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

- a. gli autoveicoli pesanti;
- b. i trattori industriali e gli autoveicoli di lavoro;
- c. gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio superiore alle 5 t;
- d. i veicoli che trainano un rimorchio con un peso totale autorizzato superiore alle 3,5 t.

Art. 182 Eccezioni al divieto

¹ Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

- a. i veicoli adibiti al trasporto di persone;
- b. i veicoli agricoli;
- c. i veicoli che trainano un semirimorchio il cui interno è adibito ad abitazione;

- d. le corse del servizio antincendio, del servizio della protezione civile, del servizio sanitario, della polizia e dell'esercito, nonché le corse effettuate per prestare soccorso in caso di catastrofe;
- e. i trattori industriali, i carri con motore e i carri di lavoro come anche i loro rimorchi, nella misura in cui i veicoli siano utilizzati esclusivamente per trasporti agricoli durante le ore di divieto di circolazione;
- f. le corse per prestare soccorso in caso di infortuni o panne oppure in caso di guasti operativi, segnatamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico aereo, nonché le corse per interventi nel servizio invernale;
- g. le corse effettuate dalla Posta Svizzera nell'ambito del servizio universale che le incombe (art. 2 della legge del 30 aprile 1997¹⁹ sulle poste; LPO);
- h. i trasporti di derrate alimentari (art. 3 della legge del 9 ottobre 1992²⁰ sulle derrate alimentari; LDerr) che non sono surgelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate e la cui data di consumo non supera i 30 giorni;
- i. i trasporti di animali da macello e cavalli da competizione;
- j. i trasporti di fiori recisi;
- k. i trasporti di quotidiani con contenuto redazionale e le corse riguardanti servizi televisivi d'attualità.

² Nel caso di corse di cui al capoverso 1 lettere g–h un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci.

³ Il trasporto può essere preceduto o seguito da una corsa a vuoto della durata di 30 minuti al massimo.

⁴ Nel caso di corse effettuate durante il divieto di circolare la notte o la domenica è necessario evitare qualsiasi turbamento del riposo.

Art. 183 Trasporti con permessi

¹ Per le corse notturne o domenicali urgenti che non possono essere evitate mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di trasporto sono rilasciati permessi di circolare la notte e la domenica. Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta e per una corsa a vuoto, se questa è indispensabile.

² I permessi sono rilasciati per:

- a. il trasporto di invii postali su mandato della Posta Svizzera e nell'ambito del servizio universale che le incombe (art. 2²¹ LPO);
- b. il trasporto di materiale da circo, materiale per fiere e mercati, strumenti d'orchestra, scenari di teatro e simili;

¹⁹ RS 783.0

²⁰ RS 817.0

²¹ RS 783.0

- c. le corse destinate a lavori di costruzione e manutenzione di strade e ferrovie, come anche di linee industriali quali linee elettriche, idriche e di telecomunicazione;
- d. le corse di veicoli speciali e trasporti speciali, nel caso in cui tali veicoli e trasporti ostacolano la circolazione;
- e. le corse per manifestazioni, segnatamente per il trasporto di viveri e bevande.

³ Il permesso è rilasciato dal Cantone di stanza del veicolo oppure da quello nel quale inizia la corsa assoggettata al permesso ed è valido in tutta la Svizzera. La competenza del Cantone di stanza decade se il viaggio non si svolge sul suo territorio. Per i veicoli della Confederazione il permesso è rilasciato dall'USTRA.

⁴ Per altre corse il permesso è rilasciato solamente con il consenso dell'USTRA. Se vi è urgenza, il Cantone può, di propria iniziativa, rilasciare un permesso per una corsa inevitabile, informandone l'USTRA.

⁵ In ogni trasporto un quarto del volume di carico può essere occupato da altre merci.

Capitolo 3: Casi speciali di corse assoggettate a un permesso

Art. 184 Servizio di linea

¹ Se le condizioni locali lo permettono, i Cantoni possono autorizzare sul loro territorio, per i veicoli adibiti al trasporto di persone e impiegati esclusivamente per il servizio di linea regionale di imprese di trasporto in concessione, eccezioni conformemente ai capoversi 2–5 nonché eccezioni ai valori stabiliti per il peso totale, il peso per asse e le condizioni del movimento circolare. Se i veicoli circolano su strade nazionali, le eccezioni possono essere autorizzate soltanto previo assenso dell'USTRA.

² I Cantoni possono rilasciare un permesso per gli autobus che trainano un rimorchio normale adibito al trasporto di persone e, in aggiunta, un rimorchio per il bagaglio di un peso totale massimo di 3,5 t.

³ I Cantoni possono rilasciare un permesso per gli autobus snodati e gli autoarticolati adibiti al trasporto di persone che trainano un rimorchio per il bagaglio di un peso totale massimo di 3,5 t.

⁴ I Cantoni possono rilasciare un permesso per veicoli larghi fino a 2,55 m anche sulle strade in cui è collocato un segnale che indica una larghezza massima inferiore.

⁵ I Cantoni possono rilasciare un permesso per le lunghezze massime seguenti:

- a. 25 m per gli autobus snodati;
- b. 18,75 m per gli autoarticolati con rimorchio per il bagaglio;
- c. 25 m per gli autobus con rimorchio adibito al trasporto di persone;
- d. 28 m per gli autobus, se trainano simultaneamente un rimorchio adibito al trasporto di persone e un rimorchio per il bagaglio e per gli autobus snodati con rimorchio per il bagaglio.

Art. 185 Rimorchi a slitta e casse mobili montate su ruote

¹ L'autorità competente a rilasciare permessi speciali può rilasciare un permesso per il traino, su determinati tratti, di rimorchi a slitta adibiti al trasporto di persone o di merci mediante trattori, autoveicoli con tutte le ruote motrici e slitte a motore.

² Il Cantone sul cui territorio si svolge il trasporto può rilasciare un permesso per il traino di al massimo due casse mobili montate su ruote mediante veicoli appropriati. Il permesso è rilasciato per il veicolo trattore ed è limitato a determinate tipologie di casse.

Capitolo 4: Manifestazioni sportive e prova di veicoli**Art. 186** Manifestazioni vietate; eccezioni

¹ Il divieto di effettuare gare di velocità con veicoli a motore su circuito alla presenza di pubblico si applica alle gare in cui lo stesso tratto è percorso più volte senza interruzione.

² L'autorità cantonale può rilasciare un permesso per le gare di velocità con motoveicoli su prato, le gare d'abilità su terreno accidentato, le gare di velocità con veicoli speciali di 250 cm³ di cilindrata al massimo (ad es. go-kart) e gli slalom automobilistici.

Art. 187 Permessi

¹ Le domande per manifestazioni assoggettate al permesso devono essere presentate all'autorità cantonale almeno un mese prima della gara. Sono da allegare un disegno del regolamento, un piano del percorso e l'orario, come anche indicazioni circa le misure di sicurezza previste, l'organizzazione del servizio sanitario e il numero approssimativo dei partecipanti.

² Il permesso non è rilasciato in modo automatico. Esso deve essere rifiutato segnatamente se è prevedibile una molestia per rumori eccessivi o persistenti. Per le manifestazioni su pista, inoltre, esso deve essere rifiutato se l'esercizio della pista, non assoggettato a un permesso, è contrario agli scopi dell'educazione stradale e della lotta contro i rumori.

³ Il permesso di organizzare corse in cui i partecipanti seguono una scia di indizi, corse d'orientamento e simili è rilasciato solo se la classifica dei partecipanti non è effettuata sulla base del tempo d'arrivo. Per le prove di velocità con veicoli a motore, come le corse in salita, è rilasciato un permesso solo su strade chiuse al traffico.

⁴ Se sono previste velocità medie, l'organizzatore deve effettuare controlli segreti e tenere conto degli eccessi di velocità nella classifica.

⁵ È vietato effettuare corse di prova e manifestazioni sportive sulle autostrade e semiautostrade.

Titolo quinto: Disposizioni penali e finali

Art. 188 Disposizioni penali

È punito con la multa chi:

- a. viola disposizioni della presente ordinanza ove non sia applicabile un'altra disposizione penale;
- b. chi fabbrica o distribuisce dischi orari non autorizzati;
- c. chi regola il traffico senza esserne autorizzato.

Art. 189 Istruzioni; eccezioni

¹ L'USTRA può disciplinare dettagli tecnici ed emanare istruzioni concernenti l'esecuzione della presente ordinanza.

² In casi speciali l'USTRA può autorizzare eccezioni alle singole disposizioni, segnatamente circa l'uso dei veicoli.

Art. 190 Disposizioni transitorie

¹ I conducenti di motocicli possono continuare a utilizzare i caschi di protezione conformi al diritto previgente fino al X (5 anni dopo l'entrata in vigore della OUStr) (art. 20).

² I pannelli integrativi «Passaggio privato» (G.04, G.05) aggiunti al segnale «Croce di Sant'Andrea» in corrispondenza dei passaggi a livello possono essere utilizzati fino alla fine del 2014.

Art. 191 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il/l'

xxx

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Modifiche dell'AP-OUStr che andranno decise contemporaneamente (in un'ordinanza a parte).

Ordinanza sull'uso della strada (OUStr)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del sull'uso della strada è modificata come segue:

Art. 42 cpv. 2 e 3

² La limitazione generale della velocità a 50 km/h vige a partire dal segnale «Inizio della località sulle strade principali» (D.01) oppure dal segnale «Inizio della località sulle strade secondarie» (D.02).

³ La limitazione generale della velocità a 80 km/h vige a partire dal segnale «Fine della località sulle strade principali» (F.08) oppure dal segnale «Fine della località sulle strade secondarie» (F.09) e rispettivamente dal segnale «Fine della semiautostrada» (F.11) o «Fine dell'autostrada» (F.10) quando si lascia una semiautostrada o un'autostrada.

Art. 100 cpv. 2 e 3

² I segnali «Inizio della località» (D.01, D.02), «Autostrada» (D.03), «Semiautostrada» (D.04), «Strada principale» (D.06), «Catene da neve obbligatorie» (C.15) e «Strada postale di montagna» (D.09) vigono sempre fino al segnale corrispondente che indica la fine della prescrizione. La validità dei segnali «Inizio della località» (D.01, D.02) può inoltre essere revocata con il segnale «Autostrada» (D.03) o «Semiautostrada» (D.04). Il segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (B.27) vige sempre fino a un segnale con una prescrizione diversa.

³ I diritti e i doveri indicati su un cartello per zone vigono a partire da dove questo è collocato e terminano a ogni successivo segnale «ZONA» o al segnale «Fine della località» (F.09, F.10).

Art. 105 cpv. 2

Il segnale «Velocità massima, Limite generale» (B.27) indica l'inizio o il nuovo inizio della limitazione generale di velocità all'interno di una località quando è preceduto da un limite di velocità superiore collocato in corrispondenza o dopo il segnale di inizio della località.

Art. 157 Semafori a tre colori

¹ I semafori a tre colori regolano il diritto di precedenza tra i veicoli, nonché tra questi e i veicoli ferroviari o i pedoni.

² Per quanto riguarda la precedenza alle intersezioni, la luce verde prevale sulle norme generali, sui segnali e sulle demarcazioni.

³ Le frecce nelle singole luci permettono la circolazione nelle direzioni indicate.

⁴ Se alla sinistra del semaforo con la freccia verde lampeggia una luce gialla, i veicoli che svoltano devono dare la precedenza al traffico in senso inverso.

⁵ Se accanto alla luce verde lampeggia una luce gialla con il simbolo di un pedone, i veicoli che svoltano devono dare la precedenza ai pedoni sulla strada trasversale. La luce gialla lampeggiante con il simbolo di un pedone si trova accanto alla freccia verde o in corrispondenza dei passaggi pedonali.

Art. 159 cpv. 1

¹ Le luci con il simbolo di un velocipede sono rivolte esclusivamente ai velocipedi e prevalgono sugli altri segnali luminosi rivolti ai veicoli. I velocipedi che svoltano devono dare la precedenza al traffico in senso inverso e ai pedoni sulla strada trasversale, eccetto quando le luci contengono frecce e non sono completate dalla luce gialla lampeggiante.

Allegato 1 n. F.04a, F.09a e F.10a

Abrogato

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il (data X).

² L'articolo 105 capoverso 2 entra in vigore il (data X più 1).

xxx

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Titolo primo: Disposizioni generali	1
Art. 1 Oggetto.....	1
Art. 2 Definizioni	1
Art. 3 Rimandi.....	2
Titolo secondo: Norme generali della circolazione	3
Capitolo 1: Norme per gli utenti della strada	3
Art. 4 Obbligo di attenzione e di riguardo.....	3
Art. 5 Precedenza dei veicoli ferroviari.....	3
Art. 6 Passaggi a livello	3
Art. 7 Precedenza dei veicoli con luce blu e avvisatore a suoni alternati.....	4
Capitolo 2: Norme per i pedoni	4
Art. 8 Uso della carreggiata in generale	4
Art. 9 Attraversamento della carreggiata.....	4
Art. 10 Veicoli condotti a mano, lavori sulla carreggiata	4
Art. 11 Sedie a rotelle.....	5
Art. 12 Mezzi simili a veicoli	5
Art. 13 Sci e di slitte.....	6
Capitolo 3: Condizioni per l'uso dei veicoli	6
Sezione 1: Conducenti e passeggeri	6
Art. 16 Passeggeri in generale.....	6
Art. 17 Passeggeri su veicoli adibiti al trasporto di cose e su veicoli agricoli	6
Art. 18 Passeggeri su motoveicoli e velocipedi.....	7
Art. 19 Allacciatura della cintura di sicurezza.....	7
Art. 20 Uso del casco di protezione	8
Art. 20a Cessione in uso di veicoli	8
Art. 20b Divieto di consumare bevande alcoliche durante il trasporto professionale di persone.....	9
Sezione 2: Condizioni di esercizio dei veicoli	9
Art. 21 Sicurezza operativa.....	9
Art. 22 Misure di protezione per il veicolo e il carico.....	9
Art. 23 Protezione della carreggiata	10
Art. 24 Documento di manutenzione del sistema antinquinamento.....	10

Sezione 3: Dimensioni e pesi	10
Art. 25 Dimensioni	10
Art. 26 Percorso circolare	11
Art. 27 Pesi.....	11
Sezione 4: Traino di rimorchi e altre modalità di rimorchiatura	11
Art. 28 Rimorchi	11
Art. 29 Traino di più rimorchi	12
Art. 30 Rimorchiatura a traino di veicoli in panne.....	12
Art. 31 Rimorchiatura a traino e a spinta nei rimanenti casi	13
Sezione 5: Carico	13
Art. 32 In generale	13
Art. 33 Collocazione e dimensioni del carico	13
Art. 34 Trasporto di ungulati	14
Art. 35 Norme complementari per il carico su motoveicoli, velocipedi e rimorchi di velocipedi	14
Art. 36 Carico su autoveicoli di lavoro	14
Sezione 6: Uso di veicoli agricoli	15
Art. 37 Trasporti ammessi	15
Art. 38 Trasporti per l'esercizio di un'azienda agricola	15
Art. 39 Permessi speciali	16
Capitolo 4: Norme di comportamento per i veicoli	16
Sezione 1: Norme generali	16
Art. 40 Guida del veicolo	16
Art. 41 Velocità adeguata	17
Art. 42 Limitazioni generali della velocità.....	17
Art. 43 Velocità massima per alcuni generi di veicoli.....	17
Art. 44 Comportamento nei confronti dei pedoni	18
Art. 44a Divieto di rumori e di altre molestie.....	19
Sezione 2: Misure di protezione	19
Art. 45 Indicatori di direzione del veicolo	19
Art. 46 Avvisatori	19
Art. 47 Triangolo di sicurezza e luci di avvertimento.....	20
Art. 48 Uso delle luci del veicolo	20
Art. 49 Deroghe autorizzate alle norme della circolazione.....	21

Sezione 3: Singole manovre	21
Art. 51 Circolazione a destra	21
Art. 52 Corsie, circolazione in colonna	21
Art. 53 Incrocio	22
Art. 54 Sorpasso	22
Art. 55 Sorpasso in casi speciali	22
Art. 56 Veicoli in colonna.....	23
Art. 57 Preselezione e cambiamento di direzione	23
Art. 58 Precedenza	23
Art. 59 Casi speciali di precedenza.....	23
Art. 60 Retromarcia e inversione	24
Art. 61 Comportamento nei confronti delle tranvie e delle ferrovie su strada.....	24
Sezione 4: Fermata e parcheggio	24
Art. 62 Fermata	24
Art. 63 Carico e scarico di merci	25
Art. 64 Parcheggio, in generale.....	25
Art. 65 Parcheggio con il «contrassegno di parcheggio per persone disabili».....	26
Art. 66 Salita e discesa da veicoli, misure di sicurezza.....	26
Sezione 5: Norme per speciali aree di circolazione con segnaletica	27
Art. 67 Norme speciali della circolazione all'interno delle località.....	27
Art. 68 Uso delle autostrade e semiautostrade	27
Art. 69 Norme speciali su autostrade e semiautostrade.....	27
Art. 70 Gallerie segnalate.....	28
Sezione 6: Norme per generi di veicoli speciali	28
Art. 71 Veicoli aventi una velocità massima di 20 km/h	28
Art. 72 Velocipedi e ciclomotori	28
Art. 73 Tranvie e ferrovie su strada	29
Art. 74 Veicoli a trazione animale, carri a mano e carri a mano provvisti di motore.....	29
Capitolo 5: Norme concernenti i cavalli montati e il bestiame	29
Art. 75 Bestiame.....	29
Art. 76 Cavalli montati.....	30
Art. 77 Disposizioni comuni	30

Capitolo 6: Comportamento in caso d'incidente	30
Art. 78 Misure di sicurezza sul luogo dell'incidente	30
Art. 79 Incidenti con danni alle persone	30
Art. 80 Accertamento dei fatti	31
Titolo terzo: Segnali e demarcazioni	31
Capitolo 1: Disposizioni generali	31
Art. 81 Aspetto dei segnali	31
Art. 82 Validità per gli utenti della strada	31
Capitolo 2: Segnali di pericolo	32
Sezione 1: Principio	32
Art. 83	32
Sezione 2: Pericoli inerenti alla strada	32
Art. 84 Curva	32
Art. 85 Cunetta.....	32
Art. 86 Restringimento della carreggiata	32
Art. 87 Discesa e salita	32
Art. 88 Strada sdruciolevole, ghiaia, caduta di sassi.....	32
Art. 89 Cantiere.....	33
Sezione 3: Altri pericoli	33
Art. 90 Bambini	33
Art. 91 Ciclisti.....	33
Art. 92 Animali	33
Art. 93 Traffico in senso inverso, colonna.....	33
Art. 94 Segnali luminosi, intersezione	33
Art. 95 Tram, barriere, passaggio a livello senza barriere.....	34
Art. 96 Altri pericoli	34
Capitolo 3: Segnali di prescrizione	34
Sezione 1: Disposizioni generali	34
Art. 97 Principio	34
Art. 98 Segnali per zone	34
Art. 99 Segnali di fine validità della prescrizione.....	34
Art. 100 Validità locale	35
Sezione 2: Segnali di divieto	35
Art. 101 Divieti generali di circolazione.....	35

Art. 102	Divieti parziali di circolazione, divieto per gli animali.....	35
Art. 103	Peso massimo, pressione sull'asse	36
Art. 104	Larghezza, altezza, lunghezza dei veicoli	36
Art. 105	Velocità massima.....	37
Art. 106	Divieto di svolta, divieto d'inversione	37
Art. 107	Divieto di sorpasso	37
Art. 108	Distanza di sicurezza tra autocarri.....	37
Art. 109	Dare precedenza al traffico in senso inverso.....	37
Art. 110	Divieto di fermata, divieto di parcheggio	38
Art. 111	Fermata al posto di dogana, polizia.....	38
Sezione 3: Segnali d'obbligo		38
Art. 112	Stop, dare precedenza	38
Art. 113	Direzione obbligatoria	38
Art. 114	Rotatoria.....	38
Art. 115	Catene da neve obbligatorie	39
Art. 116	Ciclopista, percorso pedonale, strada per cavalli da sella.....	39
Art. 117	Carreggiata riservata ai bus	39
Sezione 4: Segnali speciali di comportamento		39
Art. 118	Segnali per speciali aree di circolazione	39
Art. 119	Strada principale	40
Art. 120	Zona d'incontro	40
Art. 121	Zona pedonale.....	40
Art. 122	Senso unico, precedenza rispetto al traffico in senso inverso, strada postale di montagna	40
Art. 123	Piazzola, piazzola di sosta, uscita di scampo	41
Art. 124	Parcheggio	41
Capitolo 4: Segnali di indicazione		42
Sezione 1: Segnali di informazione		42
Art. 125	Principio.....	42
Art. 126	Passaggio pedonale, sottopassaggio pedonale, cavalcavia pedonale.....	42
Art. 127	Passaggio a livello	42
Art. 128	Vicolo cieco	42
Art. 129	Disposizione delle corsie	42
Art. 130	Indicazioni sullo stato delle strade	43
Art. 131	Indicazioni sui limiti generali di velocità.....	43

Art. 132	Vari segnali di indicazione.....	43
Art. 133	Segnali di indicazione nelle gallerie segnalate	43
Art. 134	Indicazioni specifiche sulle autostrade e semiautostrade	43
Art. 135	Indicazione degli eventi di traffico sulle autostrade e semiautostrade.....	44
Sezione 2: Indicazione della direzione		44
Art. 136	Indicatori di direzione generali, preindicatori di direzione generali e cartelli di preselezione generali	44
Art. 137	Speciali preindicatori di direzione	44
Art. 138	Indicatori di direzione bianchi per stabilimenti particolari.....	45
Art. 139	Indicatori di direzione per aziende e segnaletica turistica	45
Art. 140	Indicatori di direzione per determinati generi di veicoli	45
Art. 141	Indicatori di direzione per segnalare la rete dei sentieri	45
Art. 142	Indicatori di direzione annuncianti una deviazione.....	45
Art. 143	Nomi delle vie	46
Art. 144	Numerazione delle strade.....	46
Capitolo 5: Indicazioni che integrano i segnali		46
Art. 145	Principi	46
Art. 146	Indicazioni riguardanti il campo d'applicazione dei segnali in generale	46
Art. 147	Indicazioni riguardanti il campo d'applicazione dei segnali per i veicoli fermi.....	47
Art. 148	Indicazioni riguardanti il campo d'applicazione dei divieti di circolazione e delle limitazioni delle dimensioni e del peso.....	47
Art. 149	Indicazioni riguardanti il campo d'applicazione dei segnali per i percorsi pedonali, le ciclopiste e le strade per cavalli da sella nonché del segnale «Carreggiata riservata ai bus».....	48
Art. 150	Altre indicazioni riguardanti il campo d'applicazione di alcuni segnali.....	48
Art. 151	Pannello integrativo «Direzione della strada con diritto di precedenza»	48

Art. 152	Pannelli integrativi presso i passaggi a livello	49
Art. 153	Altre indicazioni che integrano alcuni segnali	49
Capitolo 6: Segnali luminosi		49
Art. 154	Genere e significato dei segnali luminosi	49
Art. 155	Pannelli integrativi con frecce	50
Art. 156	Disposizione delle luci.....	50
Art. 157	Semafori a tre colori	50
Art. 158	Semafori a due colori.....	50
Art. 159	Segnali luminosi per alcuni utenti della strada	51
Art. 160	Sistema di segnali luminosi per la gestione temporanea delle corsie	51
Capitolo 7: Demarcazioni, barriere e dispositivi di delimitazione del tracciato stradale		51
Sezione 1: Demarcazioni		51
Art. 161	Principi.....	51
Art. 162	Demarcazione delle corsie in generale.....	52
Art. 163	Corsie per determinate categorie di utenti della strada	52
Art. 164	Frecce.....	53
Art. 165	Simboli.....	53
Art. 166	Uscita di scampo.....	53
Art. 167	Linee di arresto e linee di attesa, linee longitudinali continue	53
Art. 168	Linee di margine e linee di guida, superfici vietate al traffico	54
Art. 169	Posti di parcheggio	54
Art. 170	Fermate dei veicoli del servizio pubblico di linea, divieti di parcheggio e di fermata demarcati.....	55
Art. 171	Demarcazioni per pedoni, ciclopiste che attraversano una strada	55
Sezione 2: Barriere e dispositivi di delimitazione del tracciato stradale		55
Art. 172	Barriere	55
Art. 173	Dispositivi di delimitazione del tracciato stradale	56
Capitolo 8: Segnalazioni e istruzioni della polizia e di altre persone autorizzate		56
Art. 174	Obbligo di rispettare le segnalazioni e le istruzioni.....	56

Art. 175	Genere e significato delle segnalazioni e delle istruzioni	57
Art. 176	Permesso per la regolazione del traffico.....	57
Titolo quarto: Corse speciali		58
Capitolo 1: Trasporti e veicoli speciali		58
Art. 177	In generale	58
Art. 178	Trasporti speciali.....	58
Art. 179	Veicoli speciali.....	58
Art. 180	Permessi.....	58
Capitolo 2: Divieto di circolare la notte e la domenica		59
Art. 181	Principio	59
Art. 182	Eccezioni al divieto	59
Art. 183	Trasporti con permessi	60
Capitolo 3: Casi speciali di corse assoggettate a un permesso		61
Art. 184	Servizio di linea.....	61
Art. 185	Rimorchi a slitta e casse mobili montate su ruote	62
Capitolo 4: Manifestazioni sportive e prova di veicoli		62
Art. 186	Manifestazioni vietate; eccezioni.....	62
Art. 187	Permessi.....	62
Titolo quinto: Disposizioni penali e finali		63
Art. 188	Disposizioni penali.....	63
Art. 189	Istruzioni; eccezioni	63
Art. 190	Disposizioni transitorie	63
Art. 191	Entrata in vigore	63

Ordinanza sull'uso della strada

(OUStr)

Avamprogetto per l'indagine conoscitiva del 05.01.2011

ALLEGATO 1

Raffigurazioni dei segnali e delle demarcazioni

(art. 1 cpv. 4)

1. Segnali di pericolo (art. 83–96)

Modello di base: i segnali di pericolo hanno la forma di un triangolo equilatero, bordo rosso e sfondo bianco.



A.01 Curva a destra
(art. 84)



A.02 Curva a sinistra
(art. 84)




A.03 Doppia curva,
la prima a destra
(art. 84)



A.04 Doppia curva,
la prima a sinistra
(art. 84)



A.05 Cunetta
(art. 85)



A.06 Strada stretta
(art. 86 cpv.1)



A.07 Restringimento a destra
(art. 86 cpv. 2)



A.08 Restringimento a sinistra
(art. 86 cpv. 2)



A.09 Discesa pericolosa
(art. 87)



A.10 Salita ripida
(art. 87)



A.11 Strada sdruciolevole
(art. 88 cpv. 1)



A.12 Ghiaia
(art. 88 cpv. 2)



A.13 Caduta di sassi
(art. 88 cpv. 3)



A.14 Lavori
(art. 89)



A.15 Bambini
(art. 90)



A.16 Ciclisti
(art. 91)



A.17 Passaggio di selvaggina
(art. 92 cpv. 1)




A.18 Animali
(art. 92 cpv. 2)




A.19 Traffico in senso inverso
(art. 93 cpv. 1)



A.20 Colonna
(art. 93 cpv. 2)



A.21 Segnali luminosi
(art. 94 cpv. 1)




A.22 Intersezione con strada senza precedenza
(art. 94 cpv. 2)



A.23 Intersezione con precedenza da destra
(art. 94 cpv. 3)



A.24 Tram
(art. 95 cpv. 1)



A.25 Barriere
(art. 95 cpv. 2)



A.26 Passaggio a livello senza barriere
(art. 95 cpv. 3)




A.27 Altri pericoli
(art. 96)


2. Segnali di prescrizione (art. 97–124)

2.1 Segnali di divieto (art. 101–111)

Modello di base: i segnali di divieto hanno la forma di un cerchio, bordo rosso e sfondo bianco.



B.01 Divieto generale di circolazione nelle due direzioni (art. 101 cpv. 1)



B.02 Divieti di accesso (art. 101 cpv. 2)



B.03 Divieto di circolazione per gli autoveicoli (art. 102 cpv. 1 lett. a)



B.04 Divieto di circolazione per i motoveicoli (art. 102 cpv. 1 lett. b)



B.05 Divieto di circolazione per i velocipedi (art. 102 cpv. 1 lett. c)



B.06 Divieto di circolazione per i ciclomotori (art. 102 cpv. 1 lett. d)



B.07 Divieto di circolazione per gli autocarri (art. 102 cpv. 1 lett. e)



B.08 Divieto di circolazione per gli autobus (art. 102 cpv. 1 lett. f)




B.09 Divieto di circolazione per i trattori (art. 102 cpv. 1 lett. g)




B.10 Divieto di circolazione per i rimorchi
(art. 102 cpv. 1 lett. h)



B.11 Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale
(art. 102 cpv. 1 lett. i)



B.12 Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose
(art. 102 cpv. 1 lett. j)



B.13 Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque
(art. 102 cpv. 1 lett. k)



B.14 Accesso vietato ai pedoni
(art. 102 cpv. 2)




B.15 Divieto di sciare
(art. 102 cpv. 3)



B.16 Divieto di slittare
(art. 102 cpv. 3)



B.17 Divieto di circolazione per mezzi simili a veicoli
(art. 102 cpv. 4)



B.18 Divieto di circolazione per gli animali
(art. 102 cpv. 5)



B.19 Divieto di circolazione per gli autoveicoli e i motoveicoli (esempio) (art. 102 cpv. 6)



B.20 Divieto di circolazione per gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori (esempio) (art. 102 cpv. 6)



B.21 Peso massimo (art. 103 cpv. 1)



B.22 Pressione sull'asse (art. 103 cpv. 2)



B.23 Larghezza massima (art. 104 cpv. 1)



B.24 Altezza massima (art. 104 cpv. 2)



B.25 Lunghezza massima (art. 104 cpv. 3)



B.26 Velocità massima (art. 105 cpv. 1)



B.27 Velocità massima 50, Limite generale (art. 105 cpv. 2)



B.28 Divieto di svoltare a destra
(art. 106 cpv. 1)



B.29 Divieto di svoltare a sinistra
(art. 106 cpv. 1)



B.30 Divieto d'inversione
(art. 106 cpv. 2)




B.31 Divieto di sorpasso
(art. 107 cpv. 1)



B.32 Divieto di sorpasso per gli autocarri
(art. 107 cpv. 2)



B.33 Distanza di sicurezza tra autocarri
(art. 108)



B.34 Dare precedenza al traffico in senso inverso
(art. 109)



B.35 Divieto di fermata
(art. 110)



B.36 Divieto di parcheggio
(art. 110)



B.37 Fermata al posto di dogana
(art. 111 cpv. 1)




B.38 Polizia
(art. 111 cpv. 2)

2.2 Segnai d'obbligo (art. 112–117)

Modello di base: i segnali d'obbligo hanno di norma la forma di un cerchio, bordino bianco e sfondo blu.



C.01 Stop
(art. 112)



C.02 Dare precedenza
(art. 112)




C.03 Direzione obbligatoria
a destra
(art. 113 cpv. 1)



C.04 Direzione obbligatoria
a sinistra
(art. 113 cpv. 1)




C.05 Procedere dritto
(art. 113 cpv. 1)



C.06 Svoltare a destra
(art. 113 cpv. 1)



C.07 Svoltare a sinistra
(art. 113 cpv. 1)




C.08 Svoltare a destra o a
sinistra
(art. 113 cpv. 1)



C.09 Procedere dritto o
svoltare a destra
(art. 113 cpv. 1)



C.10 Procedere dritto o svoltare a sinistra (art. 113 cpv. 1)



C.11 Direzione obbligatoria per veicoli che trasportano merci pericolose (esempio) (art. 113 cpv. 2)




C.12 Ostacolo da superare sulla destra (art. 113 cpv. 3)



C.13 Ostacolo da superare sulla sinistra (art. 113 cpv. 3)



C.14 Rotatoria (art. 114)



C.15 Catene da neve obbligatorie (art. 115)



C.16 Ciclopista (art. 116 cpv. 1)



C.17 Percorso pedonale (art. 116 cpv. 2)




C.18 Strada per cavalli da sella (art. 116 cpv. 3)



C.19 Ciclista e percorso pedonale (esempio)
(art. 116 cpv. 5)



C.20 Ciclista e percorso pedonale divisi per categoria (esempio)
(art. 116 cpv. 6)



C.21 Carreggiata riservata ai bus
(art. 117)

2.3 Segnali speciali di comportamento (art. 118–124)

Modello di base: i segnali speciali di comportamento hanno forma rettangolare o quadrata, sfondo blu ed eventualmente un campo centrale bianco.




D.01 Inizio della località sulle strade principali
(art. 118 cpv. 1)




D.02 Inizio della località sulle strade secondarie
(art. 118 cpv. 1)




D.03 Autostrada
(art. 118 cpv. 2)



D.04 Semiautostrada
(art. 118 cpv. 2)



D.05 Galleria
(art. 118 cpv. 3)




D.06 Strada principale
(art. 119)



D.07 Senso unico
(art. 122 cpv. 1)




D.08 Precedenza rispetto
al traffico in senso
inverso
(art. 122 cpv. 2)



D.09 Strada postale
di montagna
(art. 122 cpv. 3)



D.10 Piazzola
(art. 123 cpv. 1)




D.11 Piazzola di sosta per
veicoli in panne
(art. 123 cpv. 2)



D.12 Uscita di scampo
(esempio)
(art. 123 cpv. 3)



D.13 Parcheggio
(art. 124 cpv. 1)



D.14 Parcheggio con disco
orario
(art. 124 cpv. 2)
*Il segnale può anche
essere di forma
quadrata.*



D.15 Parcheggio contro
pagamento
(art. 124 cpv. 4)
*Il segnale può anche
essere di forma
quadrata.*



- D.16** Parcheggio con collegamento a un mezzo di trasporto pubblico (esempio) (art. 124 cpv. 7)
Se non viene indicato il mezzo di trasporto, il segnale può anche essere di forma quadrata.

2.4 Segnali per zone (art. 98, 120 e 121)

I segnali per zone sono riprodotti su pannelli rettangolari bianchi con la scritta «ZONA».



- E.01** Zona d'incontro (art. 120)



- E.02** Zona pedonale (art. 121)



- E.03** Zona (esempio: zona con limite di velocità massimo di 30 km/h) (art. 98)




E.04 Zona
(esempio: inizio della zona con limite di velocità massimo di 30 km/h e della zona «Parcheeggio»)
(art. 98)

2.5 Segnali di fine validità della prescrizione (art. 99)

Modelli di base: generalmente i segnali di fine validità della prescrizione sono configurati come segue:

- a. la fine di un divieto è indicata tramite una serie di strisce diagonali nere sul segnale in questione, quest'ultimo è di colore nero - bianco e senza bordo;
- b. la fine di un divieto è indicata tramite una serie di strisce diagonali nere sul segnale in questione, quest'ultimo è di colore grigio - bianco e senza bordo;
- c. la fine di un obbligo o di un comportamento speciale è indicata tramite una barra rossa diagonale sul segnale in questione;



F.01 Via libera
(art. 99 cpv. 2)



F.02 Fine divieto parziale di circolazione
(esempio)
(art. 99 cpv. 1)



F.03 Fine della larghezza massima
(art. 99 cpv. 1)



F.04 Fine della velocità massima
(art. 99 cpv. 1)



F.04a Fine della velocità massima 50,
Limite generale
(art. 99 cpv. 1)



F.05 Fine del divieto di sorpasso
(art. 99 cpv. 1)



F.06 Fine del divieto di sorpasso per gli autocarri
(art. 99 cpv. 1)



F.07 Fine dell'obbligo di utilizzare le catene per la neve
(art. 99 cpv. 1)



F.08 Fine della ciclopista
(art. 99 cpv. 1)



F.09 Fine della località sulle strade principali (art. 99 cpv. 1)



F.09a Fine della località sulle strade principali (art. 99 cpv. 1)



F.10 Fine della località sulle strade secondarie (art. 99 cpv. 1)



F.10a Fine della località sulle strade secondarie (art. 99 cpv. 1)



F.11 Fine dell'autostrada (art. 99 cpv. 1)



F.12 Fine della semiautostrada (art. 99 cpv. 1)



F.13 Fine della strada principale (art. 99 cpv. 1)



F.14 Fine della strada postale di montagna (art. 99 cpv. 1)



F.15 Fine della zona d'incontro (art. 99 cpv. 1)



F.16 Fine della zona pedonale (art. 99 cpv. 1)



F.17 Fine della zona (esempio: fine della zona con limite di velocità massimo di 30 km/h) (art. 99 cpv. 1)



F.18 Fine della zona (esempio: fine della zona con limite di velocità massimo di 30 km/h e della zona «Parcheggio») (art. 99 cpv. 1)



F.19 Fine della zona (esempio: fine della zona con limite di velocità massimo di 30 km/h e continuazione o inizio della zona «Parcheggio») (art. 99 cpv. 1)

3. Segnali di indicazione (art. 125–144)

3.1 Segnali di informazione (art. 125–135)

Modello di base: generalmente i segnali di informazione hanno forma rettangolare o quadrata, sfondo blu ed eventualmente un campo centrale bianco.



G.01 Ubicazione di un passaggio pedonale (art. 126 cpv. 1)



G.02 Sottopassaggio pedonale (art. 126 cpv. 2)



G.03 Cavalcavia pedonale (art. 126 cpv. 2)




G.04 Croce di Sant'Andrea semplice (art. 127)




G.05 Croce di Sant'Andrea semplice (art. 127)




G.06 Vicolo cieco (art. 128 cpv. 1)



G.07 Vicolo cieco con eccezioni (esempio) (art. 128 cpv. 2)



G.08 Disposizione delle corsie (esempi)
(art. 129 cpv. 1)




G.08.1 Disposizione delle corsie all'apertura della corsia d'emergenza
(art. 129 cpv. 2)



G.09 Stato delle strade
(art. 130)



G.10 Preavviso sullo stato delle strade
(art. 130)




G.11 Indicazioni sui limiti generali di velocità
(art. 131)



G.12 Campeggio
(art. 132)




G.13 Terreno per veicoli
abitabili
(art. 132)



G.14 Primo soccorso
(art. 132)




G.15 Posto di rifornimento
(art. 132)



G.16 Posto di rifornimento
carburante speciale
(esempio CNG)
(art. 132)



G.17 Albergo-motel
(art. 132)



G.18 Ristorante
(art. 132)



G.19 Bar
(art. 132)



G.20 Informazioni
(art. 132)



G.21 Ostello
(art. 132)



G.22 Estintore
(art. 133 cpv. 1)




G.23 Telefono d'emergenza
(art. 133 cpv. 1)



G.24 Combinazione su un
unico pannello del
segnale telefono
d'emergenza e del
segnale estintore
(art. 133 cpv. 1)



G.25 Bollettino radio
sulle condizioni
del traffico
(art. 133 cpv. 2)



G.26 Prossima uscita di sicurezza:
direzione e distanza
(art. 133 cpv. 3)



G.27 Uscita di sicurezza
(art. 133 cpv. 3)



G.28 Area di servizio (esempio) (art. 134 cpv. 1)



G.29 Telefono di soccorso (art. 134 cpv. 2)



G.30 Pannello indicante i chilometri (art. 134 cpv. 3)



G.31 Pannello indicante gli ettometri (art. 134 cpv. 3)



G.32 Pannelli a messaggio variabile (esempio) (art. 135)

3.2 Indicatori di direzione (art. 136–144)



H.01 Indicatore di direzione per le autostrade e semiautostrade (art. 136)



H.02 Indicatore di direzione per le strade principali (art. 136)




H.03 Indicatore di direzione per le strade secondarie (art. 136)



H.04 Indicatore di direzione a forma di tabella (art. 136)




H.05 Preindicatore di direzione su strada principale senza ripartizione delle corsie (art. 136)



H.06 Preindicatore di direzione su strada secondaria senza ripartizione delle corsie (art. 136)



H.07 Preindicatore di direzione su strada principale con ripartizione delle corsie (art. 136)



H.08 Preindicatore di direzione su strada secondaria con ripartizione delle corsie (art. 136)



H.09 Preindicatore di direzione presso rotonde (art. 136)



H.10 Cartello preannunciante la prossima uscita (art. 136)



H.11 Preindicatore di direzione presso le uscite (art. 136)



H.12 Indicatore di direzione presso le uscite (art. 136)



H.13 Indicatore d'uscita (art. 136)



H.14 Cartello di biforcazione (art. 136)



H.15 Cartello di intersezione (art. 136)



H.16 Primo preindicatore di direzione presso le intersezioni (art. 136)



H.17 Secondo preindicatore di direzione presso le intersezioni (art. 136)




H.18 Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su strada principale (art. 136)



H.19 Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su strada secondaria (art. 136)




H.20 Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su autostrada e semiautostrada (art. 136)




H.21 Preindicatori di direzione con indicazione di restrizioni (art. 136)



H.22 Cartello delle distanze dalle prossime destinazioni
(art. 137 cpv. 1)



H.23 Strada laterale che implica un pericolo o una restrizione
(art. 137 cpv. 2)



H.24 Guida del traffico
(art. 137 cpv. 3)



H.25 Indicatore di direzione «area di parcheggio»
(art. 138 cpv. 1)



H.26 Indicatore di direzione «area di parcheggio coperta»
(art. 138 cpv. 1)



H.27 Indicatore di direzione «area di parcheggio con collegamento a un mezzo di trasporto pubblico»
(art. 138 cpv. 1)



H.28 Indicatore di direzione «Campeggio»
(art. 138 cpv. 2)



H.29 Indicatore di direzione «Terreno per veicoli abitabili»
(art. 138 cpv. 2)



H.30 Indicatore di direzione «Pronto soccorso»
(art. 138 cpv. 3)



H.31 Indicatore di direzione per aziende
(art. 139 cpv. 1)



H.32 Indicatore di direzione verso destinazioni turistiche (art. 139 cpv. 2)

H.33 Indicatore di direzione per alberghi (art. 139 cpv. 3)

H.34 Passo (art. 139 cpv. 4)



H.35 Indicatori di direzione per determinati generi di veicoli (esempio: autocarri) (art. 140 cpv. 1)



H.36 Indicatore di direzione «percorso per velocipedi» (art. 140 cpv. 2)



H.37 Indicatore di direzione «percorso per Mountain-bike» (art. 140 cpv. 2)



H.38 Indicatore di direzione «percorso per mezzi simili a veicoli» (art. 140 cpv. 2)



H.39 Indicatore di direzione a forma di tabella per una sola cerchia di utilizzatori (esempio) (art. 140 cpv. 2)



H.40 Indicatore di direzione a forma di tabella per più cerchie di utilizzatori (esempio) (art. 140 cpv. 2)



H.41 Indicatore di direzione senza destinazione (esempio) (art. 140 cpv. 2)



H.42 Indicatore di direzione senza destinazione (esempio) (art. 140 cpv. 2)



H.43 Pannello di conferma (esempio)
(art. 140 cpv. 2)

H.44 Indicatore di direzione per sentieri
(art.°141)



H.45 Indicatore di direzione per sentieri di montagna


H.46 Indicatore di direzione per sentieri alpini

H.47 Indicatore di direzione per sentieri invernali
(art.°141)



H.48 Indicatore di direzione annunciante una deviazione
(art. 142 cpv. 1)

H.49 Indicatore di direzione annunciante una deviazione senza indicazione del luogo di destinazione
(art. 142 cpv. 1)



H.50 Prendicatore di direzione annunciante una deviazione
(art. 142 cpv. 2)

H.51 Tavole numerate per le strade europee
(art. 144 cpv. 1)



H.52 Tavole numerate per le autostrade e semiautostrade
(art. 144 cpv. 2)

H.53 Tavole numerate per le strade principali
(art. 144 cpv. 3)



H.54 Tavola numerata per le uscite
(art. 144 cpv. 4)



H.55 Tavola numerata per le intersezioni
(art. 144 cpv. 4)

4. Indicazioni che integrano i segnali (art. 145–153)

Le indicazioni che integrano i segnali sono riportate su un pannello integrativo rettangolare bianco. Semplici complementi quali l'indicazione della distanza e della direzione possono essere riportati sullo sfondo blu del segnale stesso.



I.01 Cartello di distanza
(art. 146 cpv. 1 lett. a)




I.02 Cartello indicante la distanza e la direzione
(art. 146 cpv. 1 lett. a)




I.03 Lunghezza del tratto
(art. 146 cpv.1 lett. b)



I.04 Cartello di ripetizione
(art. 146 cpv. 1 lett. c)



I.05 Cartello d'inizio
(art. 147 cpv. 1)



I.06 Cartello di fine
(art. 147 cpv.1)



I.07 Cartello di direzione
(art. 147 cpv. 2)



I.08 Parcheggio
(art. 147 cpv. 3)



I.09 Parcheggio con disco orario
(art. 147 cpv.3)



I.10 Parcheggio contro pagamento
(art. 147 cpv.3)




I.11 Eccezioni al divieto di fermata
(art. 147 cpv. 3)




I.12 Carico o scarico merci
(art. 148 cpv. 2)



I.13 Traffico S
(art. 150)



I.14 Direzione della strada
con diritto di precedenza
(art. 151)




I.15 Luce lampeggiante
(art. 152)



I.16 Traffico in senso inverso
(esempio: traffico in sen-
so inverso di velocipedi
(art. 153 cpv. 1)



I.17 Carreggiata gelata
(art. 153 cpv. 3)



I.18 Sdoganamento con
dichiarazione a vista
(art. 153 cpv. 4)



I.19 Ospedale con pronto
soccorso
(art. 136 cpv. 2)



I.20 Telefono d'emergenza
(art. 153 cpv. 5)



I.21 Esitintore
(art. 153 cpv. 5)



I.22 Successivo posto di
rifornimento
(art. 153 cpv. 6)



I.22 Stazione di carico ferroviario
(art. 146 cpv. 3)



I.23 Stazione di carico di trasbordo su traghetto
(art. 146 cpv. 3)



I.24 Zona industriale e artigianale
(art. 146 cpv. 3)



I.25 Veicolo elettrico
(art. 146 cpv. 3)



I.26 Autoveicoli leggeri
(art. 146 cpv. 3)



I.27 Autoveicoli pesanti
(art.146 cpv. 3)



I.28 Autocarri
(art. 146 cpv. 3)



I.29 Autocarri con rimorchi
(art. 146 cpv. 3)



I.30 Autoarticolati
(art. 146 cpv. 3)



I.31 Autobus
(art.°146 cpv. 3)



I.32 Autoveicoli adibiti ad abitazione
(art. 146 cpv. 3)



I.33 Rimorchi abitabili
(art. 146 cpv. 3)



I.34 Trattore
(art. 146 cpv. 3)



I.35 Tram
(art. 146 cpv. 3)



I.36 Rimorchi
(art. 146 cpv. 3)



I.37 Veicolo cingolato per la preparazione di piste
(art. 146 cpv. 3)



I.38 Carro armato
(art. 146 cpv. 3)



I.39 Velivolo/Aeroporto
(art. 146 cpv. 3)



I.40 Motoveicolo
(art. 146 cpv. 3)



I.41 Ciclomotore
(art. 146 cpv. 3)



I.42 Velocipede
(art. 146 cpv. 4)



I.43 Mountain-bike
(art. 146 cpv. 3)



I.44 Spingere il velocipede
(art. 146 cpv. 3)



I.45 Pedone
(art. 146 cpv. 3)



I.46 Persone disabili
(art. 147 cpv. 4)



I.47 Cavallerizzi
(art. 146 cpv. 3)



I.48 Sci di fondo
(art. 146 cpv. 3)




I.49 Sci alpino
(art. 146 cpv. 3)



I.50 Slittare
(art. 146 cpv. 3)


5. Segnali luminosi (art. 154–160)




J.01 Semaforo a tre colori con conflitto
(art. 157)



J.02 Semaforo a tre colori con frecce e luce gialla lampeggiante (esempio)
(art. 157)




J.03 Semaforo a due colori con luce rossa, gialla e gialla lampeggiante (a tre compartimenti; luce gialla e gialla lampeggiante ciascuna in un compartimento separato)
(art. 158)



J.04 Semaforo a due colori con luce rossa, gialla e gialla lampeggiante (a due compartimenti; luce gialla e gialla in un unico compartimento) (art. 158)



J.05 Impianto di segnali luminosi per il traffico ciclistico (art.159 cpv. 1)



J.06 Impianto di segnali luminosi per pedoni (art. 159 cpv. 2)



J.07 Sistema di segnali luminosi per la gestione temporanea delle corsie (art. 160)




J.08 Segnale con luci lampeggianti Alternativamente (art. 6 e 154 cpv. 1)




J.09 Segnale semplice a luci intermittenti (art. 6 e 154 cpv. 1)

6. Demarcazioni, barriere e dispositivi di delimitazione del tracciato stradale
(art. 161–173)




K.01 Linee di direzione
(art. 162 cpv. 1)


K.17 Linee guida
(art. 168 cpv. 1)



K.03 Linee doppie di sicurezza
(art. 162 cpv. 2)




K.04 Linea di direzione accanto
alla linea di sicurezza
(art. 162 cpv. 3)



K.02 Linea di sicurezza
(art. 162 cpv. 1)

K.05 Linee di avvertimento
(art. 162 cpv. 3)




K.06 BUS
(art. 163 cpv. 1)



K.07 Corsie ciclabili
(art. 163 cpv. 2)



K.08 Corsie ciclabili allargate
(art. 163 cpv. 5)




K.09 Frecche direzionali
(art. 164 cpv. 1)



K.10 Frecche di rientro
(art. 164 cpv. 5)




K.11 Uscita di scampo
(art. 166)



K.12 Linea di arresto
(art. 167 cpv. 1)

K.13 Stop
(art. 167 cpv. 1)


K.16 Linee longitudinali continue
(art. 167 cpv. 4)



K.14 Linea di attesa
(art. 167 cpv. 2)

K.15 Triangolo bianco annunciante
la linea di attesa
(art. 167 cpv. 2)

K.16 Linee longitudinali continue
(art. 167 cpv. 4)



K.18 Linee di guida (esempio 1: dopo
una linea di attesa)
(art. 168 cpv. 2)



K.18 Linee di guida (esempio 2: su una
strada principale che cambia direzione)
(art. 168 cpv. 2)



K.18 Linee di guida (esempio 3: su una
strada con diritto di precedenza
che cambia direzione)
(art. 168 cpv. 2)




K.18 Linee di guida (esempio 4: nel mezzo
della carreggiata)
(art. 168 cpv. 2)



K.19 Superficie vietata al traffico
(art. 168 cpv. 3)



K.20 Posti di parcheggio riservati a una determinata categoria di persone
(art. 169 cpv. 6)



K.21 Linee a zig-zag
(art. 170 cpv. 1)



K.22 Campo in cui è vietato il parcheggio
(art. 170 cpv. 2)




K.23 Linee tracciate sui posti in cui è vietato il parcheggio
(art. 170 cpv. 2)




K.24 Linee tracciate sui posti in cui è vietato l'arresto
(art. 170 cpv. 3)




K.25 Strisce pedonali
(art. 171 cpv. 1)




K.26 Corsie pedonali
(art. 171 cpv. 3)




K.27 Segnalazione di ostacoli
(art. 173 cpv. 1)



K.28 Frecce direttrici nere e bianche
(art. 173 cpv. 2)



K.29 Colonna direttrice,
destra
(art. 173 cpv. 3)



K.30 Colonna direttrice,
sinistra
(art. 173 cpv. 3)

1 Disco per il parcheggio (art. 122 cpv. 2 e 3)*Allegato 2*

Larghezza minima 11 cm, altezza minima 15 cm

Recto: sfondo blu; segni grafici, freccia e incorniciatura della «P» in bianco; cifre nonché indicazione delle ore e delle mezz'ore in nero su sfondo bianco

*Disco per il parcheggio (recto)*

2 Durata di parcheggio ammessa nella zona blu (art. 122 cpv. 2 lett. a)

Nei giorni feriali e, ove espressamente segnalato, anche la domenica e nei giorni festivi, i veicoli possono essere parcheggiati soltanto per il periodo indicato nella seguente tabella:

Ora effettiva di arrivo A	Ora di arrivo da indicare	Ora di partenza
08.00 – 08.29	08.30	09.30
08.30 – 08.59	09.00	10.00
ecc.		
11.00 – 11.29	11.30	12.30
11.30 – 13.29	la lineetta susseguente l'ora A	14.30
13.30 – 13.59	14.00	15.00
ecc.		
17.30 – 17.59	18.00	19.00
18.00 – 07.59	la lineetta susseguente l'ora A	09.00

3 Contrassegno di parcheggio per persone disabili

(art. 64)

Il contrassegno di parcheggio è largo 14,8 cm e alto 10,6 cm. Lo sfondo del contrassegno è azzurro, il simbolo della persona disabile è bianco su sfondo blu. Per il resto, il contrassegno corrisponde a quanto illustrato nelle figure sottostanti.

Valido fino al
N. di contrassegno
Autorità di rilascio

**Contrassegno di
parcheggio per
persone disabili**

Carte de stationnement
Parkkarte
Parking Card
Parkeringskort
Καρτα σταθμευσης
Tarjeta de estacionamiento
Parkeerkaart
Cartão de estacionamento
Pysäköintilupa
Parkeringsstillstånd

(recto)

Titolare del contrassegno

Cognome
Nome
Firma

Le agevolazioni di parcheggio delle quali si può usufruire dipendono dalle norme in vigore nel Paese in cui ci si trova.

(Foto / numero di targa)

Il contrassegno deve essere collocato in modo ben visibile dietro il parabrezza, con il lato anteriore rivolto verso l'esterno.

(verso)